

Malacrea, Lorenzini (2002) *Bambini abusati. Linee guida nel dibattito internazionale*, Cortina

CAPITOLO 6

IL MINORE NEL PERCORSO GIUDIZIARIO

3.1 Per quanto riguarda l'eventuale ruolo del minore durante l'iter giudiziario, è utile considerare che :

- a) il minore somma interiormente tutte le occasioni in cui ha reso dichiarazioni circa l'esperienza traumatica o è stato sottoposto a procedure di validazione medica e/o psicologica, ravvisando nella richiesta di ripetizione delle prime e/o delle seconde un basso indice del credito ottenuto;*
- b) la sua capacità di rendere testimonianza dipende dal grado di elaborazione del trauma.*

3.2 Conseguentemente:

- a) è opportuno non moltiplicare tali procedure;*
- b) è imprescindibile garantire al minore effettive condizioni di protezione nei momenti in cui viene richiesto di rendere dichiarazioni circa l'abuso o è sottoposto ad indagini mediche e/o psicologiche;*
- c) è auspicabile che tali richieste vengano subordinate, nella scelta di tempi e modi, al rispetto del grado di elaborazione del trauma raggiunto dal minore;*
- d) è necessario tener conto, nella valutazione della validità delle dichiarazioni, della loro contestualizzazione (tempi, modi, luoghi, interlocutori, aspetti emotivi).*

1. PREMESSA

L'abuso sessuale all'infanzia è un reato, e dalle caratteristiche del tutto particolari.

Si può constatare ad esempio la generale difficoltà di provarlo in tribunale, con evidente rischio per la vittima denunciante. Come bene sintetizza Myers (1997), ciò sarebbe dovuto a diverse cause: è un reato che viene circondato dal segreto e di cui il bambino è spesso l'unico testimone; le prove a livello medico o le altre prove che possano confermare l'abuso esistono solo in una piccola percentuale di casi; non esistono tests psicologici o altri strumenti che possano determinare con certezza se un bambino sia stato sessualmente abusato, né ci sono tests che possano determinare se una persona ha abusato un bambino; infine, in molti casi c'è scarsità di elementi di prova. A quanto sopra si aggiunge il fatto che il contesto giudiziario è fortemente caratterizzato dal contraddittorio tra le parti, regolato da precise garanzie che salvaguardino il diritto alla difesa dell'imputato, cosa che impone giustamente rigore nella prova.

D'altro canto, la società ha interesse a sanzionare chi infrange la legge e a proteggere la comunità dagli individui pericolosi (Berliner e Conte, 1995). Ha anche interesse a proteggere direttamente la vittima: nelle sue diverse modalità, l'intervento complessivo a livello sociale, psicologico e giuridico è il risultato inevitabile della rivelazione. Il bambino che potrebbe stare male deve essere sottoposto a controlli e quello che potrebbe essere in pericolo deve essere protetto. Proprio nei riguardi di quest'ultimo va notato che il sistema di giustizia penale non presenta solo elementi negativi (la lunghezza dei procedimenti, la possibile stigmatizzazione, il ricordo frequente dell'abuso subito, l'esacerbazione dei sentimenti di colpa, di auto-rimprovero e di paura), ma anche aspetti positivi: in alcuni casi esso può conferire al bambino un sentimento di controllo sugli eventi, ribaltando il suo vissuto di impotenza e fornendo una conferma pubblica che il bambino non è responsabile dell'accaduto e che l'abuso non è accettabile per la società (Sas, 1992).

Dunque, il coinvolgimento del bambino all'interno del percorso giudiziario è certamente un problema molto delicato, ma perseguire una persona che ha commesso un abuso sessuale ai danni di un bambino può non risultare necessariamente traumatica per la piccola vittima e le altre persone coinvolte. Dal processo possono derivare anche effetti positivi, compresi benefici terapeutici per il bambino e la protezione della vittima e della società (Brewer et al., 1997).

Molta attenzione hanno ricevuto, negli ultimi anni, le ripercussioni che lo svolgersi e gli esiti della valutazione giudiziaria hanno sullo stato psicologico del minore, sul suo destino, e quindi sulle esigenze cliniche. Tali esigenze imporrebbero un adeguamento delle regole processuali alle capacità e ai bisogni delle vittime, che invece spesso vengono contrapposti al diritto alla difesa dell'imputato o scavalcati in favore dello stesso diritto. Specie quando la parte lesa è piccola sorgono peculiari problemi: essa è adatta a comparire efficacemente in quel contesto (configurandosi soprattutto come "buon testimone")? E per converso, quel contesto è adatto a lei o le farà ulteriore male?

Si tenterà di rispondere a queste domande, *partendo innanzitutto dalle costanti individuabili nello svolgimento delle procedure giudiziarie* in questi casi. .

2. LA VALUTAZIONE DEI CASI DI ABUSO SESSUALE IN AMBITO GIURIDICO

2.1 La fase delle indagini

Nel loro iter giuridico, i casi di abuso sessuale devono essere valutati dal Pubblico Ministero (PM), che può chiedere l'archiviazione o il rinvio a giudizio dell'accusato. Le ricerche in questo campo sono soprattutto riferite alle modalità di funzionamento del sistema giudiziario di tipo angloamericano, ma offrono alcuni spunti di riflessione generalizzabili che possono utilmente essere tenuti in considerazione anche da coloro che lavorano nel nostro sistema giudiziario.

Molti studi si sono occupati di *definire le caratteristiche dei casi che vengono perseguiti*, la cui comprensione porta diversi benefici. I dati relativi a questo problema possono aiutare ad identificare gli ostacoli che portano alla precoce archiviazione, ostacoli che potrebbero essere eliminati attraverso l'introduzione di pratiche innovative, di nuove politiche sociali, di cambiamenti nelle leggi, e di alternative al processo penale. Inoltre, l'esame di queste ricerche può essere utile anche per identificare quali tra i bambini che dovranno affrontare il processo necessiteranno di un ulteriore supporto ed appoggio. Infine, questi dati possono fornire informazioni oggettive e rilevanti nella progettazione istituzionale riguardo alle modalità di presa di decisione del PM, in modo da contrastare la diffidenza dell'opinione pubblica ingiustamente basata su alcuni casi eccezionali (Cross et al., 1994).

Una ricerca della Frohmann (1991) ha proprio lo scopo di esaminare le spiegazioni fornite dal PM per la sua *decisione di non rinviare a giudizio* alcuni casi di abuso sessuale. Nell'analizzare sistematicamente tali spiegazioni, la Frohmann (1991) afferma che alcuni aspetti della logica giudiziaria guidano significativamente le scelte del PM, che risultano spesso determinate dall'interesse per il mantenimento, nel caso di rinvio a giudizio, di un'alta percentuale di condanne, al fine di promuovere un'immagine di "protettore legale della comunità". Tale spinta appare determinante, secondo l'autrice, nella richiesta di archiviazione per i casi che fanno prevedere poco probabile un tale esito.

Con riguardo alla *situazione italiana*, Forno (in stampa) quantifica in circa il 30% la quota di denunce archiviate su richiesta del PM, descrivendo analoghi motivi di tale realtà.

Altri studi hanno messo in luce le caratteristiche che si ritrovano più frequentemente nei *casi che vengono rinviati a giudizio*. Essi evidenziano innanzitutto che *la decisione di perseguire un caso è il miglior predittore del suo esito*, poiché la grande maggioranza dei casi che arrivano al processo ha come risultato una dichiarazione di colpevolezza (Cross et al., 1995).

Un recente scritto di Forno (in stampa) mette in luce che anche nel nostro Paese nei casi rinviati a giudizio (la casistica esaminata si riferisce alla Procura di Milano negli anni 1992-1996) il 92% dei processi si è concluso con una condanna.

Se questo dato appare confortante, va tuttavia rilevato che *in contesti sociali meno orientati all'intervento delle istituzioni pubbliche* in problemi ritenuti interni alla famiglia, come nell'abuso sessuale intrafamiliare, *la probabilità che un caso mandato a giudizio giunga a condanna è decisamente inferiore*. Tale pare essere la situazione dell'Olanda (Lamers-Winkelmann, Buffing,

1996): se circa la metà dei casi denunciati (e tra questi ci sono solo gli incesti più gravi) sfugge all'archiviazione, un'altra metà circa non arriva a condanna, specie se le vittime sono piccole (minori di 12 anni) e perfino a dispetto della confessione dell'accusato che, per essere ritenuta valida, ha bisogno di dettagliate prove in dibattimento.

Nonostante la forte variabilità dei risultati dei diversi studi, può essere utile esaminare una rassegna di ricerche sull'argomento (Cross, et al. 1994) dalla quale è emersa una ristretta gamma di variabili che si presentano più spesso nei casi di abuso sessuale che vengono perseguiti. Le variabili più frequenti sono: la presenza di sodomia o di un rapporto genitale, il ricorrere di numerosi episodi di abuso (Chapman e Smith, 1987), il coinvolgimento di bambini già grandi, la relazione extrafamiliare con l'abusante, la gravità dell'abuso, la denuncia di un contatto oro-genitale, la confessione dell'abusante, o l'uso da parte di quest'ultimo di sostanze stupefacenti o di alcool (De Vos e Cross, 1990). Inoltre la combinazione di fattori come la razza, il sesso, il numero delle vittime, la presenza di atti di sesso orale, e il sesso dell'abusante, incide molto sul fatto che l'abusante denunciato sia arrestato, anche se non vengono forniti dati riguardanti quali di questi casi sono stati poi perseguiti (Williams e Farrel, 1990).

Anche Cross et al. (1994) rilevano che la decisione di portare avanti le indagini in un caso è significativamente correlata all'età del bambino, alla sua relazione con l'abusante, alla gravità del crimine, alla disponibilità di differenti fonti di prova, e alle modalità secondo le quali il caso è stato scoperto e indagato. In particolare, è risultato che la relazione che intercorre tra bambino e abusante è associata solo in modo lieve al fatto che il caso venga perseguito: ciò è leggermente meno probabile quando l'accusato è un membro della famiglia nucleare che abbia legami di sangue con il bambino (Brewer et al., 1997). Questi stessi autori hanno rilevato che il numero delle vittime coinvolte nell'abuso risulta essere il predittore più forte di un esito di rinvio a giudizio. Inoltre, hanno maggiori probabilità di essere perseguiti i casi di abuso riferiti subito dopo l'accaduto. Questo può essere un problema che deriva dal tipo di prova: ci possono essere molte più probabilità che si trovino prove a livello medico, testimoni, ed altri elementi di conferma nei casi che vengono denunciati dopo breve tempo e in quelli che vedono coinvolte numerose vittime. Inoltre, nei casi in cui l'abuso riferito è recente, le stesse vittime possono essere ritenute dal Pubblico Ministero come testimoni più credibili, perché ci sarebbe stato meno tempo per dimenticare i dettagli. Un altro elemento che ha un peso nella decisione di perseguire un caso di abuso sessuale è lo stato civile della madre della vittima: se la madre è separata, divorziata o single, il caso ha meno probabilità di essere perseguito. Questo suggerisce che i casi vengono difficilmente perseguiti se sono le "conseguenze" (o sono percepiti come tali) di un divorzio o di una battaglia per l'affidamento tra genitori divorziati o che stanno divorziando, anche se gli elementi di prova disponibili mostrano che le denunce di abuso sessuale che si verificano in questi casi hanno le stesse probabilità di essere accertate di quelle che si verificano in altri contesti. Infine, è stato riscontrato in questa ricerca che l'età e il sesso dell'abusante non risultano correlati alla probabilità che il caso venga perseguito.

Quando l'analisi è stata ristretta ai casi in cui non era presente la confessione, si sono rivelate ancora una volta significative le variabili connesse alle caratteristiche generali della vittima (età,

razza, ecc.), quelle relative alla gravità dell'abuso, e quelle riferibili alla disponibilità di una prova "forte" (testimonianze oculari).

*In definitiva, sotto la gran massa di dati rilevati, che possono apparire frammentari e casuali, sta invece una logica. **Questi processi hanno probabilità di arrivare alla fine quando possono far leva sulla disponibilità e adeguatezza del testimone centrale, la vittima.***

Due autori, Holmstrom e Burgess (1983), hanno esaminato quali siano, a giudizio degli investigatori, le caratteristiche di un "buon testimone". Questo, attraverso il suo modo di presentarsi e di comportarsi, ha buone possibilità di convincere la giuria ad accettare la sua versione dei fatti; la sua testimonianza è coerente, il suo atteggiamento è sincero, e coopera nella preparazione della causa. Come è ovvio, tra questo ideale e la realtà di un testimone bambino stanno molte sfumature. Tuttavia la Frohmann (1991) cita numerose ricerche (per es., Kerstetter e Van Winkle, 1990) che mostrano come, in questi casi, *la credibilità della vittima sia centrale* nella decisione della polizia di indagare e come influenzi le decisioni del PM in numerosi passaggi dell'iter giuridico. L'autrice sottolinea però che questi studi hanno assunto, a vari livelli, che la credibilità della vittima sia un fenomeno che esiste indipendentemente dalle interpretazioni e dalle valutazioni del PM, e viene trattata come una caratteristica oggettiva dei casi. Questo approccio nega il processo attraverso il quale il PM valuta e negozia attivamente la credibilità della vittima nel caso reale. *Un punto di vista alternativo considera la credibilità della vittima come un fenomeno che viene costruito e mantenuto attraverso l'interazione.* Alcuni studi hanno incominciato ad analizzare questo processo.

Le ricerche si sono anche poco occupate di valutare come la reazione del bambino e della famiglia all'abuso influenzi lo svolgersi delle procedure penali. Tuttavia possiamo da alcuni studi dedurre importanti considerazioni. Chapman e Smith (1987) hanno ipotizzato che l'esistenza di una relazione familiare tra la vittima e l'abusante influenzi l'istruzione del processo in tutte le sue fasi. Questo dato, apparentemente anonimo, è invece correlato all'ipotesi pregiudiziale del magistrato che le vittime e le loro famiglie saranno meno volenterose nel partecipare ai lavori per arrivare a un giudizio e che quindi la vittima non prenderà parte all'intero procedimento. Anche Stroud et al. (2000) notano che c'è meno probabilità che una denuncia abbia seguito se l'abuso è intrafamiliare: in questi casi diventerà intollerabile per la vittima l'abituale lunghezza dei procedimenti penali, in quanto essa risulterà continuamente e per molto tempo esposta alla paura di vedere concretizzarsi conseguenze relazionali importanti a seguito della sua rivelazione (essere allontanato da casa, essere causa dell'incarcerazione di un congiunto amato, essere isolato anche da altri membri della famiglia perchè non creduto). Quindi la sua tenuta rispetto alla volontà di denunciare si presenta ad alto rischio.

Analogamente altre *variabili* sono apparse predittori significativi della continuazione dell'iter penale, sono risultate indipendenti rispetto alle altre e *fortemente connesse con il problema dei magistrati di avere a disposizione un testimone sicuro e poco attaccabile.*

Il primo di questi fattori è *l'età del bambino*: l'incremento dei casi perseguiti in corrispondenza dei sette anni, riflette probabilmente la possibilità che il bambino fornisca informazioni attendibili e possa essere utilizzato come testimone credibile, o la percezione dei PM o dei giurati riguardo

alla sua credibilità. Ugualmente Stroud et al. (op. cit.) notano che il testimone più piccolo ha più probabilità di essere confuso o intimidito dal sistema giudiziario, risultando un testimone inefficace. Sempre gli stessi autori fanno notare che anche *il genere* a cui appartiene il minore è un predittore della probabilità di rinvio a giudizio. Infatti le vittime di sesso maschile sono più riluttanti di quelle di sesso femminile a rilasciare dichiarazioni sull'abuso subito, in quanto vivono la rivelazione con maggiore ansia e vergogna.

Un'altra di queste variabili è *la gravità dell'abuso*, infatti la maggioranza dei casi perseguiti implica abusi molto gravi e ripetuti (Cross et al., 1994). Uno studio di Brewer (et al., 1997) conferma questo risultato anche se i dati mettono in evidenza una relazione più complessa: emerge un'interessante interazione tra la gravità dell'abuso e la presenza di elementi di conferma a livello medico. I casi di abuso sessuale hanno più probabilità di essere perseguiti quando sono presenti questi elementi di prova a livello medico, ma solo nel caso in cui l'abuso denunciato sia molto grave.

La disponibilità di *prove molto efficaci* è un ulteriore elemento che contribuisce a far sì che la causa venga perseguita, ma la loro presenza è abbastanza rara. A questo proposito, un'osservazione interessante riguarda il fatto che le prove dedotte dall'interrogatorio della vittima, spesso disponibili, non aumentano la probabilità che il reato venga perseguito. Invece un aspetto particolare della disponibilità di prove si collega in modo positivo alla continuazione dell'iter penale: Stroud e coll. (op. cit.) osservano che le denunce hanno più seguito quando gli accusati sono di età più avanzata. Il dato, a prima vista incomprensibile, dipende invece dal fatto che questi soggetti hanno più probabilità di avere alle spalle una storia di azioni criminali, dello stesso o di altro genere, e quindi possono apparire più pericolosi di altri e di conseguenza stimolare la necessità dell'azione penale.

Il *supporto materno* può essere ritenuto un altro di questi fattori indipendenti, ma è di difficile interpretazione. La relazione che si riscontra tra questa variabile e l'accettazione della causa con il rinvio a giudizio non significa necessariamente che il supporto materno influenzi la decisione del PM. Quest'ultima può essere basata parzialmente su questo fattore, soprattutto perché il supporto da parte della madre può essere necessario per evitare la ritrattazione e per assistere il bambino durante l'interrogatorio e la testimonianza. D'altro canto la decisione del PM può anche influenzare le credenze della madre riguardo all'abuso, oppure le risposte della madre e le decisioni del PM possono essere correlate perché entrambe rispondono razionalmente alle prove. Tuttavia sembra probabile una combinazione di tutte queste spiegazioni.

Infine, l'ultima di queste variabili è la presenza di una *patologia psichica nel bambino*, anche se la sua correlazione con la decisione del PM non è chiara, perché spesso quest'ultima precede la valutazione psichica. Può accadere che i PM accettino con minore probabilità i casi che coinvolgono bambini con problemi psichici, oppure che i bambini diventino molto più disturbati come conseguenza della decisione di archiviare la causa, o che intervenga un terzo fattore correlato sia con la decisione del PM sia con la psicopatologia del bambino. Inoltre, alcuni o tutti questi processi possono aver luogo contemporaneamente.

I risultati di questa ricerca mostrano una dinamica complessa in cui la natura del crimine denunciato influenza la presa di decisione e in cui le prove “forti” contano molto, ma raramente sono disponibili. Tutto concorre a far ritenere che il grado di sviluppo del bambino, il suo benessere, e il supporto da parte della famiglia siano parti importanti del processo. La relazione riscontrata tra l'età del bambino, la sua eventuale psicopatologia, il supporto materno, e la decisione di perseguire un caso, probabilmente riflette la *necessità che il bambino fornisca informazioni accurate e affidabili riguardo all'abuso, si renda credibile come testimone, e riesca effettivamente a testimoniare, senza risultare troppo vulnerabile.*

Questi risultati pongono l'accento sulla necessità di ulteriori ricerche riguardo a tutti questi temi (Cross et al., 1994). Stroud e coll. (2000) già si sentono di concludere la loro ricerca affermando che, comunque venga approfondita la questione della maggiore o minore probabilità che una denuncia non venga subito archiviata, va sottolineato che è *auspicabile la messa in moto di una buona rete istituzionale*, che comprenda servizi di protezione del bambino, forze di polizia, tribunali civili e penali, per costruire interventi tempestivi e rapidi, che possano ridurre lo stress psicologico causato al minore, rafforzando anche i suoi legami familiari utili.

2.2 La fase processuale: il bambino come prova

Considerazioni convergenti si possono trarre dall'osservazione di cosa succede dopo che il PM ha deciso di avviare la procedura giudiziaria.

Un'altro studio di Cross et al. (1995) si è posto l'obiettivo di esaminare l'esito dei casi che sono stati rinviati a giudizio. Se i processi nei casi di abuso sessuale a danno di minori sono abbastanza rari, tuttavia, una volta iniziati, hanno *meno probabilità di ricorso a riti abbreviati* rispetto al complesso dei casi di imputazione per gravi crimini. Questo dato può essere di difficile interpretazione anche se le interviste, effettuate dagli autori, ai giudici, agli ufficiali di polizia, e ai PM, hanno posto in luce alcuni punti interessanti. Per esempio, poiché in molti di questi casi mancano le prove fisiche e mediche, i difensori possono credere di avere una buona possibilità di arrivare ad un proscioglimento e quindi decidere di dare battaglia fino in fondo. Inoltre, molti individui che sono accusati di un abuso sessuale ai danni di un minore non appartengono a classi sociali disagiate, ma possono anzi permettersi di affrontare le spese di un processo lungo e costoso; allo stesso tempo, essi hanno molto da perdere rispetto ad altre persone analogamente accusate di gravi crimini, poiché, a differenza di questi ultimi, la reclusione per determinati periodi in prigione non può essere “accettata” come parte di uno stile di vita criminale. Infine, la condanna per un abuso sessuale nei confronti di un bambino porta con sé non solo una sentenza potenzialmente severa, ma anche un segno d'infamia a livello sociale, che non è presente nel caso di altri crimini (Cross et al., 1995): e anche ciò induce a insistere per essere pienamente scagionati.

Tutto quanto sopra depone per un'alta probabilità che questi processi siano molto combattuti, senza esclusione di colpi.

Gli elementi che più frequentemente caratterizzano i casi di abuso sessuale perseguiti che esitano in una condanna non riguardano solamente gli aspetti più strettamente giudiziari e investigativi,

ma sconfinano anche nell'ambito psicologico di valutazione della personalità e del comportamento, specie della presunta vittima. Infatti, un problema molto frequente nei casi di abuso sessuale è che *la vittima è l'unica fonte di elementi di prova* e, di conseguenza, *la migliore strategia di difesa per l'imputato consiste nel minare la credibilità della testimonianza della vittima*. Attualmente i professionisti che lavorano in questo campo con i bambini gravitano spesso intorno a due estremi: i "difensori dei bambini", che ritengono che questi ultimi non mentano mai, e gli "scettici", che sottolineano la suggestionabilità dei piccoli testimoni. Ma evidentemente la questione richiede considerazioni ben più articolate.

Ci sono due profili sotto i quali affrontare tali considerazioni. ***Il primo fa riferimento alla capacità dei bambini di ricordare e di riferire accuratamente un evento (cfr. anche cap. II/4), il secondo alla percezione della credibilità del bambino da parte delle persone che devono giudicare il caso.***

Per quanto riguarda il ***primo aspetto***, non va sottovalutato il fatto che la memoria resta, per adulti e per bambini, un 'processo ricostruttivo', che comporta complessi meccanismi che nulla hanno a che vedere con una sorta di 'riproduzione fotografica' degli eventi. Per ciò, si tratta di un *processo influenzabile da interventi esterni* che possano introdurre dati non presenti precedentemente nel ricordo, ma che in esso rischiano di essere incorporati permanentemente, alterandolo. Se fattori legati alle caratteristiche individuali, l'interesse e l'attenzione suscitati originariamente dall'evento sollecitato nel ricordo, l'essere stati attori e non solo spettatori rendono più difficile la distorsione della memoria, va sempre riservata grande attenzione a evitare quei comportamenti che aumentano il pericolo di tale distorsione (Mazzoni, 2000).

Tuttavia, le conoscenze ricavate da un crescente numero di bambini coinvolti in casi di abuso sessuale hanno consentito ai ricercatori di approfondire gli studi e li hanno portati ad assumere una visione più ottimista della loro capacità di essere dei buoni testimoni: ***i bambini sono in grado di descrivere spesso molto accuratamente le esperienze che hanno vissuto personalmente e, in molte circostanze, possono resistere alla suggestione da parte di un adulto.*** Oggi appare evidente che l'accuratezza dei racconti dei piccoli testimoni varia enormemente, in relazione a ciò che la situazione richiede a livello cognitivo, per esempio in base alle caratteristiche dell'evento in questione (comprendendo le caratteristiche spazio-temporali) e alle circostanze in cui il bambino ricorda o gli viene richiesto di farlo. Inoltre, entrano in gioco anche fattori emotivi e sociali, come la motivazione dei bambini a dire la verità o a compiacere l'intervistatore.

La possibilità dell'adulto di ottenere un accurato resoconto degli avvenimenti da parte del bambino dipende in larga misura dalla sua capacità di rendersi conto delle abilità e delle limitazioni dei bambini. Un bambino deve possedere competenze specifiche e ben sviluppate per essere in grado di riferire un evento autobiografico. La prima di queste abilità fondamentali è lo sviluppo dell'*attenzione*: i bambini devono essere in grado di prestare attenzione alle caratteristiche importanti dell'evento in questione. Dalle ricerche non emergono prove del fatto che i bambini più piccoli siano meno consapevoli di quello che li circonda rispetto a quelli più grandi e, anche se i più piccoli sono facilmente distratti da stimoli che gli adulti ritengono irrilevanti, mostrano una forte persistenza quando sono impegnati in attività che li interessano. La seconda capacità essenziale perché un bambino sia in grado di riferire una sua esperienza è la

possibilità di *comprendere le regole e le convenzioni conversazionali*. I bambini più piccoli possono avere difficoltà nel riconoscere l'evento oggetto della conversazione, spesso non sono in grado di rimanere in argomento durante la discussione, forniscono meno informazioni riguardanti un evento e i loro racconti tendono ad essere meno coerenti. La terza abilità fondamentale è la capacità di *controllare la "fonte dei ricordi"* (alludiamo con ciò al processo di identificazione della fonte della propria conoscenza o del ricordo di un evento), un aspetto importante specialmente quando si tratta di stabilire se il racconto sia stato "contaminato" da interazioni con altri bambini o adulti. Anche in questo caso i bambini più piccoli hanno maggiori difficoltà quando devono stabilire se abbiano ottenuto l'informazione attraverso la loro esperienza o attraverso altre modalità. Infine, l'ultima di queste abilità è la possibilità di *distinguere tra verità e bugia*: è molto difficile stabilire quando i bambini giungano a comprendere questi concetti, ma si ritiene che ciò avvenga a partire dai 4 anni e continui a svilupparsi nel tempo (Poole e Lamb, 1998; per una presentazione precisa delle capacità dei bambini in relazione all'età cfr. anche Kuehnle, 1996).

Nonostante in base ai risultati di alcune ricerche appaia che i bambini in età pre-scolare siano meno credibili e potenzialmente più suggestionabili rispetto a bambini più grandi, da altri studi emerge chiaramente che *anche i bambini piccoli sono in grado in molti casi di riferire ricordi rilevanti dal punto di vista legale*. In particolare, *quando non vengono messe in atto tecniche suggestive*, i bambini dimostrano una buona capacità mnemonica ed appaiono in grado di fornire resoconti molto dettagliati (per una revisione di questi studi cfr. Ceci e Bruck, 1995). Questo si verifica però se la conversazione viene svolta da un interlocutore che utilizza un tono neutrale, che non pone domande fuorvianti e che non induce nessun elemento che possa portare il bambino a fare accuse false (Ceci e Bruck, 1995). Anche Warren e McGough (1996), nel compiere una rassegna bibliografica circa il tema della suggestionabilità dei bambini testimoni, sottolineano con forza che la direzione desiderabile per la ricerca è stabilire in quali condizioni tale suggestionabilità diminuisca, a livelli pari o inferiori a quelli di un adulto. A tal fine *la qualità dell'intervistatore*, caldo e privo di tesi preconcepite, *la non eccessiva distanza temporale* tra eventi traumatici e intervista, la correttezza del *metodo* di quest'ultima, la scelta di un *ambiente confortevole* contribuiscono significativamente nel migliorare la capacità del bambino di ricordare e raccontare. Alcune teorie sullo sviluppo cognitivo (per esempio, Chi, 1986; Fischer, 1980) ci portano inoltre a ritenere che le differenze d'età non abbiano necessariamente un'influenza sul rendimento nei compiti richiesti al testimone. Secondo queste teorie, le capacità cognitive del bambino non sono strettamente legate agli stadi evolutivi o all'età, né sono uniformi. *I bambini mettono in campo abilità più sofisticate quando gli eventi sono familiari, i compiti sono semplificati, l'ambiente fornisce supporto, e il clima sociale ed emozionale è favorevole*. Ci sono quindi diversi fattori che influenzano la capacità dei bambini di fornire una testimonianza accurata e credibile. Se i bambini sono *piccoli* può accadere che risultino intimiditi quando sono intervistati da una persona estranea, e questo può portare a un aumento della suggestionabilità. I bambini *più grandi*, oltre ad essere più sicuri dei loro ricordi, sono anche in grado di riferire più dettagli di un evento e di rispondere alle domande con maggior accuratezza. Tuttavia, *queste abilità permettono loro di rendersi conto delle implicazioni sociali delle loro affermazioni*, elemento che può portare a nascondere le

informazioni per imbarazzo o per un sentimento di protezione verso una persona che amano (Goodman e Schwartz-Kenney, 1992).

Van Gijseghem (1992), sottolineando il potenziale traumatogeno del processo giudiziario per la piccola vittima, esamina una serie di *fattori cognitivi ed emotivi* che interferiscono sulla testimonianza del bambino rischiando di minare la sua credibilità, e che coincidono largamente con quanto sopra illustrato. Tra i primi, l'autore cita la capacità di ricordare gli eventi che tende a diminuire, specie nei bambini più piccoli, nel lungo tempo del percorso giudiziario; le caratteristiche della memoria, per cui un bambino tende a ricordare per punti di riferimento temporale significativi più che per sequenze cronologiche, più per scenari complessivi che per dettagli precisi: nel corso della testimonianza il bambino può facilmente cadere in errore se viene interrogato su elementi specifici senza tener conto del suo livello di sviluppo. Van Gijseghem, riportando una nota ricerca di Yuille dell'87 sulla suggestionabilità dei bambini al di sotto dei 10 anni, ricerca basata sull'uso sperimentale di false informazioni, sottolinea come il bambino può facilmente venire influenzato, nel corso della testimonianza, da domande suggestive, da stimoli alternativi estranei che contaminano il ricordo dell'evento traumatico, soprattutto se riferiti a dettagli periferici.

Tra i fattori di ordine emotivo che interferiscono sulla capacità di testimoniare, l'autore riporta la solitudine del bambino che è posto in un contesto estraneo e ansiogeno quale quello giudiziario; la convinzione di non essere creduto, che si rinforza con il moltiplicarsi degli interrogatori e dei colloqui; l'enorme disuguaglianza di 'status' tra sè e l'adulto che lo interroga; la difficoltà di reiterare accuse contro un adulto significativo, dopo le prime rivelazioni; il bisogno di censurare il contenuto fattuale dell'evento traumatico nel caso in cui sia chiamato a rievocarlo più volte, con il rischio di giungere a vere e proprie ritrattazioni; bisogno tanto più forte in quanto il trauma è avvenuto sulla propria pelle, variabile che incide notevolmente sulla capacità di rievocare.

*Il secondo punto di vista che riguarda la credibilità dei bambini si riferisce alla **percezione di tale credibilità da parte degli operatori che si trovano a dover gestire il caso.*** Dalle ricerche più datate (cfr Goodman, 1987) emerge grossolanamente che nella valutazione della credibilità di un bambino-testimone ha ancora un forte peso la variabile "età", che gioca un ruolo fondamentale assieme al modo di comportarsi del bambino, la sua apparente sicurezza nel testimoniare, e il suo stile di comunicazione. (Luus e Wells, 1992).

L'attenzione al rapporto tra caratteristiche del testimone e percezione della sua credibilità da parte di chi deve emettere il giudizio si è molto sviluppata in anni più recenti. Interessante in proposito è la dettagliata riflessione di Kovera e Borgida (1996).

Negli anni '80 le poche ricerche sull'argomento documentavano una generale sfiducia di giurati, giudici, avvocati nei confronti della capacità dei bambini di fare dichiarazioni testimoniali affidabili: ciò si confermava sia nei lavori basati sulle interviste ai professionisti legali, sia in quelli sperimentali, in cui venivano costruiti contesti fittizi simili a quelli di un processo reale e si registravano le reazioni dei partecipanti chiamati a emettere un giudizio. Si notava anche che, mentre quando il bambino era testimone di crimini in cui non era parte lesa il fattore principale preso in considerazione era la *capacità mnemonica*, nei processi in cui il minore era anche parte

lesa intervenivano domande aggiuntive sulla sua *affidabilità*. D'altro canto, quando l'accusa riguardava un possibile abuso sessuale, altri fattori di credibilità potevano passare in primo piano: ci riferiamo alle *conoscenze sessuali* della piccola presunta vittima. Questo aspetto è in pratica capace di ribaltare il giudizio di credibilità basato sull'accuratezza della memoria: se per quest'ultimo elemento, infatti, dovrebbero risultare favoriti i bambini più grandi, sul piano delle conoscenze sessuali risultano più credibili i bambini sotto i 12 anni, a cui chi giudica è restio ad attribuire fisiologica dimestichezza con le pratiche della sessualità adulta. Ancora: se i bambini più grandi possono essere percepiti come più capaci di quelli piccoli di ricordare e raccontare, più alti sono a loro riguardo i dubbi circa la *possibilità di false intenzionali denunce*.

Il panorama che deriva da quanto sopra si presenta già molto variegato e fluido. Ma ancor più interessante è studiarne gli orientamenti ***quando la percezione dell'evento costituito dalla testimonianza viene ulteriormente influenzata da varianti come: la testimonianza di un esperto in psicologia infantile, la preparazione del testimone bambino al processo, la testimonianza videoregistrata.***

Cominciamo dalla *testimonianza dell'esperto*, di cui va detto innanzitutto che non esiste un solo tipo. Infatti l'esperto può basare le sue dichiarazioni *su quanto generalmente si sa delle probabili reazioni delle piccole vittime al trauma* (con riferimento alla Child Sexual Abuse Accomodation Syndrome di Summit); oppure può spingersi oltre circa la *credibilità* di quel singolo bambino, citando aspetti particolari della sua storia e/o delle sue manifestazioni; o ancora può aggiungere a quanto sopra elementi ricavati dal *gioco del piccolo con le bambole anatomicamente corrette* nel corso della valutazione del caso.

In una situazione sperimentale costruita da Kovera et al. (Kovera, Levy, Borgida, Penrod, 1994) si è valutata la reazione dei giurati a un processo simulato per abuso sessuale, in cui variava il tipo di apporto dell'esperto. Come era logico attendersi, *la reazione dei partecipanti è stata meno positiva quando l'esperto presentava un quadro di probabilità basato sulla CSAAS, rispetto a quando invece si riferiva a precisi dati sul caso in esame e/o ai comportamenti evidenziati nel gioco con le bambole anatomicamente corrette.* In queste ultime circostanze, la testimonianza dell'esperto riusciva a influenzare il giudizio in direzione favorevole alla piccola vittima.

In un'altra situazione sperimentale (Kovera, Borgida, 1992) si è tuttavia confermato che *qualsiasi tipo di testimonianza tecnica è almeno in grado di modificare i pregiudizi più grossolani di base di chi giudica*, per esempio relativi alla differente credibilità dei bambini più o meno grandi. Nell'esperimento, infatti, mentre in assenza dell'esperto risultava più credibile la vittima 14enne rispetto alla vittima di 8 anni, dopo l'apporto dell'esperto il fattore età cessava di influenzare il giudizio di credibilità.

Gli autori si sono posti un'altra cruciale domanda: l'intervento dello psicologo, e la tipologia di esso, provoca un cambiamento momentaneo e statico o è in grado di fornire strumenti che potranno essere duttilmente applicati da chi giudica per formulare giudizi più articolati e attendibili? La risposta a quanto sopra è stata cercata variando le condizioni in cui il bambino arriva a testimoniare, cioè più o meno *preparato* a farlo. E' logico attendersi che, pur rimanendo le medesime le caratteristiche psicologiche di un bambino abusato, la possibilità di questo di

accedere a momenti di elaborazione psicologica e di potenziamento sia cognitivo che emotivo in vista della comparsa sulla scena giudiziaria cambierà i suoi comportamenti rendendoli meno marcati da stress e incertezze.

Kovera e coll. (1995) hanno constatato che di fronte alla discrepanza tra l'atteso comportamento del bambino vittima, così come supposto a seguito di una generica illustrazione delle caratteristiche psicologiche dei minori abusati, e il comportamento effettivo di una vittima ben preparata al processo, *chi giudica resta confuso* e incline a non apprezzare positivamente la testimonianza (come se la sicurezza fosse indice di falsità della denuncia). *Ma se i finti giurati hanno potuto sentire dichiarazioni dell'esperto più specificamente correlate al caso* da giudicare, formandosi soprattutto un'idea di quali motivazioni abbiano determinato il bambino a denunciare, riescono a utilizzare in modo più duttile e utile le conoscenze psicologiche acquisite e a non farsi confondere in presenza di un bambino preparato.

Gli autori concludono quindi che l'intervento dell'esperto dovrebbe sempre avere queste ultime caratteristiche per non rischiare di trasformarsi in un boomerang contro il piccolo testimone (vedi anche in proposito il cap.V).

L'ultima variante da considerare concerne *l'uso della videoregistrazione e/o della trasmissione attraverso TV a circuito chiuso* come mezzo per attenuare per il bambino lo stress della testimonianza, certo maggiore quando avviene in aula e alla presenza dell'accusato. Gli autori si sono chiesti se questo possa influenzare, e in che modo, il giudizio di credibilità sul minore. Varie situazioni sperimentali confermerebbero (anche se è desiderabile maggiore ricerca) che *i giudici sono più inclini a emettere condanne quando i bambini testimoniano in aula, e a giudicarli meno credibili se si ricorre a forme mediate per assumere le loro dichiarazioni.*

Una riflessione si impone dopo la disamina dell'intricato problema di quanto i bambini siano percepiti nell'ambito giudiziario come testimoni credibili. Grossolani stereotipi (vedi la correlazione tra età e attendibilità) e un generale tono di discredito, che caratterizzavano tradizionalmente l'ottica giudiziaria, si stanno progressivamente modificando sotto la spinta delle nuove acquisizioni scientifiche e dell'esigenza di introdurre correttivi procedurali che riducano le occasioni di vittimizzazione secondaria. Il panorama che ne risulta è tuttora molto fluido e non privo di punti di caduta sconcertanti: tuttavia pare irreversibilmente imboccata la strada che può condurre a una più realistica percezione delle potenzialità dei bambini come testimoni rispettabili e affidabili, e all'utilizzo sistematico di quei supporti che possono favorirne le prestazioni migliori.

3. LA TESTIMONIANZA DEL MINORE

Il coinvolgimento del minore nel processo può avvenire in diversi modi, per esempio sottoponendolo a procedure di accertamento che permettano di raccogliere elementi di prova, con l'ausilio di esperti. Gli accertamenti peritali più frequentemente richiesti in ambito giudiziario riguardano aspetti psicologici, della vittima e/o dell'accusato, e dati ricavabili dalla visita medica per documentare eventuali lesioni connesse al presunto abuso. La trattazione di questi temi è

argomento di altre parti di questo volume. Ci concentreremo invece in questo capitolo sull'altra richiesta che quasi sempre viene fatta ai bambini nell'ambito del percorso giudiziario, e cioè quella di *fornire una vera e propria testimonianza*, argomento che richiede approfondimento.

3.1 Esigenza di protezione della vittima

Il dibattito attorno alla modalità con cui la piccola vittima viene coinvolta nel processo penale è molto acceso, anche perché, com'è ovvio, *il punto di vista della difesa dell'imputato e quello della parte lesa si contrappongono*, soprattutto quando si tratta di mettere in atto modalità di protezione del minore.

Una posizione estrema in difesa dei diritti degli imputati è sostenuta da Montoya (1995) il quale, prendendo spunto da un famoso processo per abuso sessuale nei confronti di un minore, afferma che la protezione del bambino-testimone debba essere valutata attentamente caso per caso, e che la corte debba esaminare personalmente il bambino, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulla valutazione delle sue necessità e sull'opinione espressa dai genitori e dai terapeuti nella loro testimonianza. *Per la sua particolarità, se non unicità, vale la pena di conoscere meglio questo lavoro e le argomentazioni dell'autore.*

Egli non disconosce il fatto che dalla letteratura (per es., in Goodman et al., 1992 e in Sas, 1992 cit. in Montoya, 1995, viene rilevato che la più grossa paura dei bambini sia di incontrare l'accusato; in Perry et al., 1991, cit. in Perry, 1995, si riferisce di aver constatato un'alterazione del battito cardiaco e della temperatura corporea e intenso stato di disagio nei bambini che dovevano testimoniare davanti all'abusante, con caduta nell'efficacia della testimonianza) emerge che il confronto fisico non serve a nessuno scopo legittimo nel contesto della testimonianza di un bambino, e che la protezione del bambino sia molto più umana rispetto alla richiesta di un incontro faccia a faccia tra quest'ultimo e l'imputato. Tuttavia, l'autore propone un'opinione contraria: *il "confronto fisico" è prezioso e la protezione potrebbe sia danneggiare il diritto dell'imputato a presentare una difesa, sia facilitare i falsi positivi.*

Per quanto riguarda il primo aspetto, viene sottolineato che il confronto non sarebbe necessario se il suo unico valore per l'imputato fosse di ottenere l'intimidazione del bambino testimone per renderlo incapace di comunicare. La difesa in un caso di abuso sessuale in danno di minore non si basa necessariamente sull'intimidazione della vittima: un imputato, sostiene Montoya, potrebbe sinceramente voler affrontare il testimone-bambino soltanto per mostrare la propria mancanza di timore ed è nell'interesse dell'imputato che anche il bambino non appaia traumatizzato dall'esperienza della testimonianza nell'aula. Al contrario, un imputato che si sente colpevole potrebbe volere che il bambino testimoni attraverso la televisione a circuito chiuso se avesse ragione di credere che probabilmente "crollerebbe" e piangerebbe se dovesse testimoniare in altro modo: un bambino terrorizzato dalla presenza dell'imputato sarebbe un'accusa più forte nei confronti di quest'ultimo.

Per quanto riguarda la seconda motivazione, cioè il confronto diretto tra l'imputato e il bambino testimone e la ricerca della verità nel processo, Montoya cita le ricerche di Wellborn (1991, cit. in

Montoya, 1995) sulle capacità umane di valutare i comportamenti e di determinare, attraverso questi, se una persona dice la verità. Da questi studi emerge che queste prove non aiutano a scoprire le menzogne e le imprecisioni del testimone. Tuttavia Montoya afferma, per avvalorare la sua tesi, che non sia trascurabile una notazione fatta da Wellborn, quando quest'ultimo osserva che la richiesta di una testimonianza "dal vivo" può fungere da deterrente per i testimoni disonesti, mentre al contrario la testimonianza protetta potrebbe facilitare quelli menzogneri.

Secondo Montoya, nonostante tutte queste "buone ragioni", il confronto fisico verrebbe sacrificato sulla base di una prova inattendibile: la testimonianza dei terapeuti e dei genitori. Basandosi su quanto avvenuto in un noto caso giudiziario, l'autore sostiene che i terapeuti siano parziali, "coprano" i loro pazienti, e siano pregiudizialmente orientati verso la protezione "comunque" dei bambini. La loro posizione non si baserebbe su alcun dato obiettivo: infatti queste persone non hanno la possibilità di predire come il bambino si comporterà nella situazione in cui ci sia la televisione a circuito chiuso rispetto a quella in cui si debba confrontare personalmente, anche perché non possono determinare con esattezza la causa o le cause del potenziale trauma. Montoya sottolinea la necessità che il giudice conduca personalmente l'esame dei bambini-testimoni, anche per evitare che i terapeuti sopravvalutino le paure del bambino o sottostimino le sue capacità. L'autore rileva, in aggiunta, che si può persino verificare un contrasto tra l'opinione del terapeuta e quella del bambino, relativamente alla capacità di quest'ultimo di testimoniare in presenza dell'imputato.

In conclusione Montoya sostiene che, essendo impossibile confrontare ogni testimonianza dei bambini in presenza dell'imputato con la stessa testimonianza resa in una situazione senza il confronto diretto, non si può determinare quali siano gli effetti del "confronto diretto" (se ne ha qualcuno) sulla testimonianza del bambino. Riferendosi ad una ricerca di Goodman et al. (1992), Montoya mette in evidenza che la protezione non è sempre la condizione ottimale per ottenere prove migliori. Infatti, da questo studio emerge che quando l'imputato è colpevole, la testimonianza trasmessa attraverso la televisione a circuito chiuso è più accurata rispetto a quella resa in presenza dell'imputato; al contrario, se l'imputato è innocente risulta più accurato quest'ultimo tipo di testimonianza, specialmente nel caso in cui il bambino sta mentendo. Inoltre, la necessità di un confronto diretto potrebbe presentarsi nel caso in cui il bambino sia stato intervistato in modo ripetitivo e insistente: in quest'ultima situazione, il confronto diretto sarebbe necessario per contrastare le forti pressioni sociali e psicologiche che avrebbero pesato sul bambino-testimone nella fase precedente al processo.

All'estremo opposto, possiamo citare la peculiare esperienza israeliana (vedi anche il cap. V). Sternberg e coll. (1996) descrivono come nel loro Paese, dal 1955, attraverso la Law of Evidence Revision Protection for Children (LER-PC), grande sia stata l'attenzione a evitare impatti negativi delle piccole vittime di abuso con il contesto giudiziario che ne richiedeva la testimonianza. Nel corso del tempo la barriera messa dai professionisti incaricati di raccogliere le dichiarazioni, preliminarmente all'intervento giudiziario (youth investigators), tra i bambini e le aule di tribunale è stata sempre più massiccia, con lo scopo di proteggerli da ogni procedura investigativa potenzialmente intrusiva. Come conseguenza di tale orientamento, negli ultimi 10 anni la

percentuale di bambini ritenuti adatti a testimoniare si è ridotta dal 28% a meno del 7%. Tale scelta, sia pure apprezzabile sotto il profilo della serietà con cui sono considerati rischi e difficoltà incontrati dai piccoli testimoni, ha tuttavia risvolti pericolosi sul piano degli accertamenti legali. Infatti, pur considerando generalmente credibili le accuse, i giudici si trovano nell'impossibilità di portare prove nel processo e nel 90% dei casi decidono di archiviare le denunce. Ciò ovviamente espone il bambino a non ottenere riconoscimento del trauma subito e a ricadere in potere del suo abusante.

Al di là di questi estremi, che contestano o rendono assoluto il bisogno di protezione del minore, maggioritaria risulta una posizione più equilibrata, che accetta come inevitabile e potenzialmente utile la comparsa dei piccoli testimoni sulla scena processuale, ma sottolinea come tale comparsa debba avvenire prendendo opportune misure di tutela in loro favore.

3.2 Testimonianza e stress post-traumatico

Il primo fattore da considerare, per mettersi in un'ottica davvero protettiva, è *la scelta del momento migliore per la testimonianza, in riferimento allo stato psicologico del bambino*. Trattandosi infatti della richiesta di rievocare eventi traumatici, occorre chiedersi se sempre esistano nelle piccole vittime le condizioni di base di stabilità emotiva e di elaborazione del trauma che possano consentire loro di assolvere tale compito efficacemente, oltre che senza conseguenze ulteriormente dannose per il loro assetto adattativo. E ciò, in più e parallelamente a quanto, come si vedrà successivamente, si possa mettere in campo per adeguare il contesto processuale alle loro esigenze. Van Gijsegem (1991) ricorda che già da anni molti studiosi delineano un quadro di *disturbo post-traumatico da stress* per indicare lo stato psicologico in cui vive il bambino abusato (vedi anche i cap. I e II/3); i sintomi, tesi a ridurre l'accesso alla dolorosa realtà, si articolano in vere e proprie strategie di sopravvivenza, quali il diniego attraverso la fantasia, l'inibizione del pensiero spontaneo, l'anticipazione di future disgrazie come copertura dei ricordi dell'evento traumatico. E' chiaro come tali sintomi, oltre a contaminare tutta la vita affettiva del bambino, rischiano di interferire pesantemente sulla sua partecipazione al processo, in un contesto che per la sua peculiarità non può che riattivare i vissuti traumatici.

Su questo punto, molto interessanti sono i contributi di Camisasca e Pirovano (2001) e di Di Blasio (2001).

Le prime autrici offrono un'utile rassegna bibliografica sulla *relazione esistente tra trauma, stress e memoria*. In letteratura vengono sostenute due tesi differenti. Alcuni studiosi affermano che i ricordi connessi a situazioni traumatiche vengono immagazzinati e organizzati nel cervello in modo differente da quelli non traumatici: fissati nella mente in modo indelebile, almeno per alcuni aspetti, a causa dell'attivazione emotiva che accompagna tali esperienze, possono tuttavia, se viene oltrepassata una certa soglia di tale attivazione, anche essere resi inaccessibili all'elaborazione simbolica, non riuscendo a dar luogo a una memoria esplicita (verbale) completa e coerente. Per altri autori, la memoria traumatica non attingerebbe a leggi proprie, ma a quelle comuni di tutti i ricordi. Le incongruenze e le incompletezze sarebbero da attribuire sia alla naturale perdita nel

tempo di dettagli periferici del ricordo, sia all'attivazione di un'attenzione selettiva durante l'esperienza, che può differire anche molto tra bambini e adulti circa gli aspetti dotati di maggiore o minore importanza, sia alla possibilità per la piccola vittima di avvalersi di un adulto supportivo disponibile ad aiutarlo a organizzare in narrazione gli eventi, per dare senso e significato a un'esperienza altrimenti inspiegabile e impensabile, sia all'esistenza di una componente di imbarazzo e vergogna che può ostacolare l'esplicitazione del ricordo (vedi anche il cap, II/4).

Al di là del dibattito in atto, va notata la convergenza di tutti intorno all'interesse a capire le leggi che regolano la memoria di avvenimenti traumatici nei bambini, per meglio costruire quelle condizioni psicologiche che possano facilitarle e per saperne comprendere i limiti.

Tale panorama è inoltre soggetto alla variabile tempo: in altre parole, il ricordo è influenzato dall'entità del disturbo post-traumatico da stress presente in quel determinato momento nella piccola vittima.

Sono queste le conclusioni a cui arriva Di Blasio (op. cit.), attraverso due ricerche su dichiarazioni di bambini vittime di abuso, in sede di comunità educativa o in sede testimoniale. Già nel primo contesto, certo meno appesantito da ansietà relativa al compito, è risultato chiaro che i *bambini che non mostravano consistenti sintomi da stress post-traumatico* al momento delle dichiarazioni fornivano racconti più ampi e ricchi, per quanto riguarda la contestualizzazione, le azioni specifiche, gli stati mentali propri e altrui.

Analizzando poi le deposizioni testimoniali, si è confermato lo stesso fenomeno, sia sul piano quantitativo che qualitativo. A quest'ultimo proposito, sono state prese in considerazione caratteristiche come la metamemoria (correzioni spontanee, ammissione di vuoti di memoria, espressione di dubbi); le capacità autoriflessive (autoconsapevolezza, attribuzione di stati mentali al perpetratore, coscienza di cambiamenti temporali negli stati d'animo); la focalizzazione su di sé (trasmesso dal maggior uso di espressioni come io, me, mio ecc.). Le ipotesi che possono spiegare le differenze osservate in relazione allo stato psicologico sono varie e non certe, anche se sembra indiscutibile il ruolo che l'attivarsi di difese di evitamento, per controllare il dolore e il ritorno di percezioni collegate al trauma, ha nel rendere frammentati e non elaborati i racconti dei bambini psicologicamente disturbati. Altra conseguenza assai probabile è che tali racconti insoddisfacenti siano suscettibili di completamento e migliore organizzazione con il mutare in senso positivo delle condizioni psicologiche.

L'autrice conclude che i bambini sotto l'effetto dei sintomi post-traumatici vanno curati più che esposti a condizioni stressanti nelle quali il loro racconto rischia di essere incompleto, meno ricco e convincente di quanto potrebbe in realtà essere. In tali condizioni la narrazione autobiografica, invece di costituire un'occasione per elaborare e integrare un'esperienza difficile, può diventare un'ulteriore occasione di frustrazione e fallimento, che pone il bambino a contatto con un'immagine di sé frammentata, confusa, impotente. *Men che mai ciò deve avvenire proprio nella sede, quella giudiziaria, in cui dovrebbe trovare risposta il bisogno di giustizia, vedendo magari, proprio a causa del danno ricevuto dall'abuso, messa in forse la propria credibilità.*

Posta questa importante considerazione circa l'attenzione dovuta alle condizioni psicologiche di partenza in cui si trova il piccolo testimone, primaria espressione di tutela del suo incrocio con le

procedure giudiziarie, siamo pronti ad analizzare *gli strumenti* per garantirgli il migliore accesso possibile alle stesse

3.3 Protezione come barriera/filtro

Oates et al. (1995) ritengono che, sebbene nel bambino che appare in aula gli effetti dello stress sembrano transitori, per far sì che il tribunale appaia meno intimidatorio *ci deve essere un uso maggiore di schermi, di televisioni a circuito chiuso e di programmi di preparazione alla testimonianza*. Infatti dalla loro ricerca risulta che nei bambini non aumentano i livelli di stress se sono inseriti in programmi di preparazione al processo e sono supportati dalle madri.

D'altro canto, *quanto all'effetto della protezione sulla qualità della prova e sulla possibilità per l'imputato di difendersi*, può essere interessante una situazione sperimentale descritta da Lindsay et al. (1995) in cui ad alcuni studenti era stato fatto visionare il filmato di un finto processo per abuso sessuale in danno di minori. Il bambino-testimone veniva ascoltato in diverse situazioni: in aula a porte aperte, con una "barriera" tra lui e l'imputato, attraverso una televisione a circuito chiuso. Gli studenti erano chiamati a svolgere diversi ruoli: giurati, fratello dell'imputato, zio della vittima. I risultati della ricerca indicano che l'uso della barriera o del video non influenza né i voti di colpevolezza, né la percezione di credibilità del testimone, né la convinzione dell'imparzialità del processo da parte dei giurati. Solo i soggetti che ricoprivano il ruolo di fratello dell'imputato hanno percepito queste procedure come parziali e disoneste.

Per chi caldeggia l'adozione di misure di protezione nell'ascolto delle dichiarazioni del minore, *tali cautele andrebbero estese anche a tutte le circostanze in cui il minore è sentito sui fatti di reato, anche prima del processo vero e proprio*. Del resto i casi che arrivano ad un processo sono così scarsi da far sì che sembri più produttivo focalizzare gli sforzi per migliorare la fase predibattimentale (Cross, 1995). Infatti, rendere meno stressanti le interviste e fornire supporto in questa fase può avere un impatto più ampio sulle piccole vittime rispetto all'introduzione di procedure innovative nel processo. Inoltre, fornendo assistenza prima del processo, si può avere l'effetto di rafforzare la testimonianza del bambino, e così aumentare le condanne (Cross et al., 1995).

Le *forze di polizia* sono spesso i primi professionisti che incontrano la vittima, quindi è necessario che siano resi consapevoli riguardo ai fattori che possono influenzare i loro risultati. Da una ricerca di Grossman, Froum e Kendall Tackett (1998) risulta che i poliziotti sono cauti nella valutazione di un bambino sessualmente abusato. La maggior parte di essi ha ricevuto una formazione professionale e ha adottato comportamenti che si sono rivelati sia delicati nei confronti del bambino sia attenti alla natura legale della loro valutazione. Nel parlare dell'abuso con i bambini, il 42% dei poliziotti è partito con una credenza generale nella veridicità degli stessi, mentre la maggior parte ha iniziato la propria valutazione senza alcuna opinione.

Tornando alla fase processuale, Hafemeister (1996) ha svolto uno studio riguardo agli sforzi messi in atto dai giudici per rendere meno traumatico il momento della testimonianza, alle modalità di utilizzo dei diversi strumenti, e agli effetti dei programmi educativi. Da tale studio risulta che,

sebbene i giudici usino un'ampia gamma di modalità di avvicinamento al bambino per minimizzare il possibile trauma, utilizzano più frequentemente le tecniche più semplici, relativamente facili da mettere in atto e considerate efficaci e oneste verso entrambe le parti in causa. L'uso di queste tecniche sembra favorito dall'aver partecipato a programmi di formazione.

3.4 Protezione come preparazione al processo

In alcuni stati la protezione delle vittime testimoni, come anche obiettivi correlati relativi all'eliminazione di alcuni elementi che concorrono ad una vittimizzazione secondaria del bambino (per es., la lunghezza dei processi, il dover raccontare in pubblico episodi imbarazzanti e che incutono terrore, il dover affrontare l'accusato, la comprensione di procedure complesse, ecc.) (Sas, 1992), sono oggetto di progetti-pilota finanziati dal governo.

Uno di questi progetti è il *Child Witness Project* (Progetto del Bambino Testimone), nato nel 1987 in Canada per lo sviluppo di programmi in favore dei bambini vittime di abuso sessuale, e realizzato con i fondi messi a disposizione dal governo. All'interno di questo progetto è stato sviluppato un protocollo di preparazione al processo con due obiettivi: diminuire l'effetto intimoriente dell'aula del tribunale, attraverso il passaggio di una serie di informazioni preliminari, e ridurre la paura e l'ansia legata al momento della testimonianza, e quindi lo stress conseguente. Fornire supporto e appoggio al bambino-testimone può *compensare lo squilibrio esistente in tribunale tra l'accusato e il bambino* che ha denunciato. Per la stesura del protocollo di preparazione al processo ci si è basati proprio sull'analisi di tale squilibrio, al fine di ridimensionarne i fattori. Ne è risultata la convinzione che i bambini sono in genere mal preparati alle richieste che vengono rivolte ai testimoni in un'aula di tribunale a causa della loro vulnerabilità intrinseca dovuta alla giovane età, della limitata consapevolezza sociale, della mancanza di esperienze di vita e della loro ingenua comprensione del sistema di giustizia penale.

Questo progetto è stato costruito per *lavorare con i testimoni-bambini su base individuale*; i genitori sono coinvolti in alcune sessioni, quando nasce la necessità, ma la maggior parte del lavoro viene svolto solamente con il piccolo. Il programma è suddiviso in *diverse aree*: insegnare al bambino le procedure del tribunale e i ruoli delle persone chiave; familiarizzarlo con i termini e i concetti legali; insegnargli il significato del giuramento; sviluppare in lui buone tecniche per testimoniare; aiutarlo a comprendere la natura accusatoria del sistema di giustizia penale; spiegargli i possibili risultati del processo; metterlo a suo agio attraverso una visita nell'aula del tribunale (Sas, 1997).

Sono stati effettuati anche diversi studi per la *valutazione dei risultati* di questo progetto. Da una prima ricerca sull'efficacia di questo programma è emerso che i bambini che sono stati preparati sono sembrati migliori quando erano al banco dei testimoni; quelli che hanno partecipato ad almeno tre sessioni di preparazione prima della comparizione in tribunale, hanno avuto maggiori probabilità di ottenere un risultato positivo (Sas, 1991). Da un ulteriore studio di valutazione di questo strumento risulta che le paure dei bambini relative sia all'abuso sia al periodo dopo l'esperienza del tribunale sono mediate, in senso opposto, da due aspetti: il numero di giorni in cui

sono stati coinvolti nel sistema di giustizia penale, e la loro partecipazione al Child Witness Project (Sas, 1997). Oltre alle specifiche informazioni trasmesse, il progetto ha portato benefici anche aiutandoli ad affrontare i fattori di stress e di ansia relativi all'abuso e alla testimonianza, e svolgendo un ruolo di appoggio in collegamento con le altre agenzie di protezione (Sas, 1992).

Un altro progetto che si pone sulla stessa linea di quello appena presentato è il *Child Victim Witness Program* (Programma del Bambino Vittima e Testimone), (**di dove è?**) strutturato per preparare i bambini testimoni e per coordinare gli sforzi nella loro protezione, nell'investigazione, e nel migliore svolgimento delle procedure penali nei casi di abuso sessuale. Brevemente, il programma prevede che un assistente sociale (*il difensore del bambino*) che lavora per il programma venga contattato quando la polizia ha registrato un'accusa contro una persona. In seguito, il difensore della vittima contatta la polizia che sta svolgendo le indagini, le persone che lavorano negli uffici per la tutela dei minori, e i pubblici ministeri per confermare le informazioni e per coordinare le attività. Il difensore del bambino incontra innanzitutto il bambino e la sua famiglia nella loro casa per rivedere il programma e discutere le preoccupazioni del bambino e dei genitori. Durante i contatti iniziali il difensore individua una persona che possa supportare il bambino, e spesso viene scelto il genitore non abusante. All'interno del programma educativo e informativo, è prevista la visita al tribunale, dove il bambino ha la possibilità di partecipare a giochi di ruolo, oltre a quella di conoscere la struttura. Inoltre il bambino pianificherà assieme al difensore il giorno in cui andrà in tribunale: quali oggetti portare, chi lo accompagnerà, cosa indosserà, ecc. Un aspetto importante di questa discussione è che essa consente al bambino di individuare alcuni oggetti da portare con sé per conforto. Uno dei compiti principali del difensore è di evitare qualsiasi situazione che possa compromettere la capacità del bambino di testimoniare, e la visita al tribunale può fornire una buona occasione per valutare le necessità emotive del bambino, le sue capacità fisiche e cognitive come potenziale testimone.

La *valutazione dei risultati* è stata oggetto di uno studio: è emerso un giudizio complessivamente positivo sul programma. Sembra infatti esser stato raggiunto l'obiettivo di supportare i bambini durante il processo penale almeno parzialmente, anche se è risultato evidente il bisogno di contatti anche successivi alla comparizione in aula e in alcuni è rimasta l'impressione che il bambino non sia stato supportato sufficientemente dal proprio difensore. Dalla ricerca è emerso che i principali effetti positivi di questo programma derivano dal fornire informazioni relativamente al processo penale e dal riuscire a rendere i bambini capaci di essere un po' più tranquilli nella testimonianza. Parte del beneficio è dovuto al materiale scritto che è stato distribuito a tutti i bambini che hanno partecipato al programma, ma anche all'abilità del difensore di stabilire una relazione subito dopo essere stato contattato e di fornire un supporto. Secondo molti degli intervistati per la valutazione del programma, questo è stato il fattore decisivo che ha permesso la partecipazione del bambino al processo, specie quando particolarmente timorosi. Questo studio porta alla considerazione che, sebbene ci siano diversi aspetti da approfondire e da modificare, altri programmi di questo tipo possano essere utili, anche se non possono bilanciare del tutto problemi che derivano dalla struttura stessa del sistema di giustizia penale (Doueck et al., 1997).

Alcune ricerche si sono occupate di mettere a fuoco *i vissuti e le opinioni dei piccoli protagonisti di queste vicende relativamente all'esperienza dell'audizione e del loro coinvolgimento nel sistema giudiziario*. Da questi studi sono emersi interessanti elementi: i fattori che aiutano maggiormente i bambini nel momento dell'interrogatorio sono la spiegazione di quanto succederà, la possibilità di scegliere chi sarà presente e alcune caratteristiche della persona che li interrogherà (per es., il sesso). I bambini hanno anche individuato alcuni aspetti del comportamento dell'intervistatore che li hanno aiutati: il supporto emotivo, l'atteggiamento confidente e la riduzione al minimo degli elementi di stress. Quelli che invece li hanno ostacolati sono: la mancanza di propria preparazione, la necessità di descrivere l'abuso secondo regole e modi dettati dall'esigenza di formazione della prova, i comportamenti inopportuni dell'intervistatore (come l'utilizzo di un linguaggio inappropriato all'età della vittima, un atteggiamento di sfiducia, le domande ripetitive) (Westcott, 1995).

I piccoli testimoni hanno anche identificato alcuni elementi che potrebbe rendere l'esperienza della testimonianza più facile: non dover vedere l'imputato in faccia, ricevere una preparazione per questa esperienza, partecipare al processo a porte chiuse, poter utilizzare un linguaggio semplice, avere persone che forniscano loro supporto mentre sono in aula (Sas et al, 1993).

Sono state realizzate anche alcune *interviste ai bambini a proposito degli eventi accaduti in seguito alla loro rivelazione (visite, separazioni, testimonianza, ecc.) e ai fattori che ne hanno reso l'impatto più o meno sgradevole*. Da queste emergono ripetutamente due tematiche: i bambini apprezzano in modo particolare quando sono trattati in modo non spersonalizzato, empatico e soprattutto rispettoso. Fanno commenti negativi solo relativamente alla sensazione di essere trattati semplicemente come uno dei tanti casi, invece di essere guardati come bambini che stanno affrontando situazioni molto difficili. Vogliono essere informati riguardo alle finalità degli interventi, al processo, alla terapia e alle regole delle decisioni legali. In conclusione, sembra che le piccole vittime preferiscano partecipare consapevolmente al procedimento penale, sebbene tale prospettiva abbia suscitato ansia (Berliner e Conte, 1995).

Se queste modalità di protezione sono centrate maggiormente sul bambino e i suoi bisogni, *alcuni autori raccomandano di fornire un supporto anche alla famiglia o a chi si prende cura del bambino*. Anche per gli adulti non è semplice affrontare un processo penale, con tutto ciò che lo precede e che ne consegue. Myers (1997), in un libro rivolto alle madri che scoprono che il loro figlio ha subito un abuso sessuale, fornisce importanti suggerimenti dal punto di vista umano e giudiziario per affrontare questo evento. L'autore ritiene che anche le madri delle presunte vittime abbiano bisogno di essere preparate per sapere cosa fare, cosa non fare, e come funziona il sistema giudiziario in questi casi. Suggerisce alla madre di affidarsi ad un buon avvocato, di portare il bambino da un esperto per una valutazione psicosociale, di documentare le prove senza sopravvalutarle, di limitare le domande rivolte al bambino, e di "stare in guardia" dalle proprie emozioni. Alle madri viene raccomandato di tenere presente che l'obiettivo è sempre quello di proteggere il bambino e di trovare la verità, mai la vendetta o la possibilità di fare del male, per questo è necessario che considerino sempre che l'abuso potrebbe non essersi verificato. Infine

l'autore consiglia alle madri di cercare un supporto e di essere forti per poter garantire la protezione necessaria al loro figlio.

3.5 Modifiche legislative per favorire la protezione: la prospettiva internazionale

Fortunatamente, in alcuni Stati si stanno attivando anche i legislatori per fornire un supporto al bambino e per andare incontro alle sue esigenze anche durante la fase più delicata del processo. L'attenzione al coinvolgimento del minore nel processo ha portato alla *modifica della legislazione esistente riguardo all'ammissibilità della testimonianza del bambino e alle modalità di partecipazione al processo* e ha contribuito a rendere possibile alcune forme di intervista della vittima più attente alle sue esigenze.

Le modifiche, attuate ai diversi livelli, si aggiungono alle forme di protezione identificabili negli interventi attuati per preparare il bambino prima della testimonianza, e possono essere raggruppate in diverse categorie. La prima riguarda gli *adattamenti apportati alle procedure giudiziarie per renderle più adeguate ai bambini*, la seconda invece fa riferimento alle *modalità di conduzione dell'intervista investigativa* (a questo argomento darà dedicato ampio spazio nel successivo paragrafo).

Per quanto riguarda la prima categoria, Myers (1996) ha proposto una suddivisione delle riforme del sistema di giustizia penale attuate per andare incontro alle esigenze dei bambini, con particolare riferimento alla legislazione degli Stati Uniti:

◇ *Ammissibilità delle "affermazioni pronunciate ad altri fuori dal dibattimento"* (si tratta di rivelazioni riguardanti l'abuso sessuale riferite dai bambini ad amici, genitori, operatori). Nei procedimenti giudiziari anglo-americani non sono ammesse, a meno che non soddisfino i requisiti per un'eccezione a questa regola (sono ammesse le dichiarazioni pronunciate quando il bambino è ancora sotto l'effetto-shock degli eventi o quelle rese a personale curante), mentre sono solitamente accettate nei paesi che seguono il diritto romano. Queste affermazioni che i bambini possono fare sono di solito importanti per tre ragioni: in primo luogo, sono spesso la prova più convincente dell'abuso; in secondo luogo, in molti casi la necessità di queste affermazioni è aumentata dalla mancanza di altre prove; infine, sebbene molti bambini siano in grado di testimoniare anche in aula, si rivelano in quel contesto testimoni poco efficaci.

Un caso particolare di questo tipo di testimonianza si ha *quando è chiamato come testimone un esperto di psicologia infantile*. La testimonianza "de relatu" è ammessa quando ci sono motivi per sostenere la spontaneità delle dichiarazioni del bambino al testimone o per ritenere che, essendo il testimone incaricato di diagnosi o terapia della vittima, si deve presupporre che non esistano motivazioni per cui da quest'ultima vengano fatte denunce "costruite" proprio quando essa sta cercando sollievo per il malessere correlato ai contenuti delle dichiarazioni stesse (non c'è motivo di trarre in inganno la persona da cui si cerca rimedio ai propri problemi). Quest'ultimo aspetto è particolarmente interessante, in quanto attesta un ragionamento logico della Corte che arriva a *considerare il curante un testimone particolarmente attendibile, anziché incompatibile con le funzioni processuali*. Questa funzione di rilievo può essere

annullata se il curante non può contemporaneamente documentare che la raccolta delle dichiarazioni del bambino è avvenuta nel modo corretto, senza affermazioni e domande suggestive e direttive, ed è dettagliatamente documentata. Un secondo aspetto della testimonianza dell'esperto è attinente alle procedure di protezione del bambino-testimone. Infatti, l'esperto è in grado di documentare il potenziale trauma che potrebbe derivare per il bambino dalla testimonianza faccia a faccia con l'accusato (Alexander, 1993).

- ◇ *Competenza a testimoniare e giuramento.* E' già stato dato spazio all'argomento delle competenze richieste ad un bambino perché sia considerato un buon testimone. Per quanto riguarda il giuramento richiesto ai testimoni, in Canada, in Inghilterra, in Scozia e nei Paesi che seguono il diritto romano, i bambini possono testimoniare senza giurare.
- ◇ *Adeguamento delle procedure seguite in aula per adattarle al bambino.* Negli Stati Uniti i giudici hanno approvato diverse modifiche per adattare la procedura alle esigenze del piccolo testimone: hanno permesso che la sua sedia fosse girata un po' lontana dall'imputato, permettendo però a quest'ultimo di osservare il bambino, hanno consentito che un bambino sussurrasse le risposte alla madre e che questa le ripettesse ad alta voce, ecc. Anche coloro che si sono occupati degli aspetti legislativi si sono attivati nei riguardi dei bambini: per es., nel Connecticut il giudice può vietare alle persone di entrare o di uscire dall'aula durante la testimonianza del bambino; in California la legge stabilisce che al bambino debbano essere concessi momenti di riposo, in cui gli sia anche consentito di allontanarsi dall'aula.
- ◇ *Controllo da parte del giudice delle azioni legali e delle domande.* Negli U.S.A. molti stati hanno leggi che si riferiscono alla facoltà del giudice di proteggere il bambino-testimone: per es. in California una legge permette al giudice di vietare che vengano poste domande in una forma che non sia comprensibile da una persona dell'età della vittima. Inoltre, il giudice ha anche la possibilità di vietare domande eccessivamente imbarazzanti.
- ◇ *Presenza di una persona di supporto per il bambino-testimone.* Fortunatamente molti stati hanno legiferato contro la tradizione che vuole che il bambino testimoni da solo. Questi provvedimenti non sono solo "umani", ma anche efficaci. In Sud Africa un'apposita commissione ha consigliato la presenza di un intermediario che "traduca" le domande in un linguaggio più adatto al bambino (Louw e Ollivier, 1996).
- ◇ *Permettere ai testimoni di stare in aula quando non stanno testimoniando.* Di regola non è consentita la presenza in aula di persona che potrebbe essere sentita come testimone mentre un altro teste fa la sua deposizione: ciò è motivato dall'opportunità di impedire preventivamente che la prima possa modellare le proprie dichiarazioni sulla base di quanto sentito dal secondo, con supposti effetti negativi per l'accertamento della verità. Tale regola si rivelerebbe invece negativa qualora il bambino avesse bisogno, durante la sua testimonianza, di una persona di supporto che debba essere a sua volta successivamente sentita nel processo. L'inconveniente è stato aggirato o provvedendo al bambino una persona di supporto che non è anche testimone, oppure, se non ci sia alternativa possibile, facendo deporre l'adulto supportivo prima del bambino, e ovviamente in sua assenza, evitando quindi il rischio che le dichiarazioni possano reciprocamente contaminarsi.

◇ *Chiudere l'aula al pubblico e alla stampa.* Negli U.S.A. l'imputato ha diritto ad un processo pubblico, e la stampa ha diritto ad assistere ai processi penali. Tuttavia, questi non sono diritti assoluti, e la Corte Suprema ha stabilito la priorità dell'interesse del bambino.

◇ *Testimonianza attraverso il video.* E' il provvedimento più discusso, perché il confronto faccia a faccia tra l'accusatore e l'imputato è la pietra angolare dei processi penali accusatori (adversarial criminal trials). La testimonianza attraverso il video può essere di tre tipi: l'intervista investigativa videoregistrata, la testimonianza registrata prima del processo, la testimonianza attraverso la televisione a circuito chiuso durante il processo.

In Olanda questo tipo di testimonianza non è ammesso come prova, anche se tutte le interviste in cui i bambini vengono interrogati sono videoregistrate (Lamers-Winkelman, 1996). Al contrario, in Canada sono ammesse le videoregistrazioni delle interviste del bambino, purché il bambino si assuma la responsabilità del contenuto del video dal banco dei testimoni e il video sia realizzato entro un breve periodo dopo l'abuso (Sas, Wolfe, Gowdey, 1996). In Inghilterra è stato predisposto un "Memorandum of Good Practice" volto a favorire un utilizzo corretto delle videoregistrazioni delle interviste durante il processo e della televisione a circuito chiuso in aula (Bull e Davies, 1996). In Scozia la legge prevede che sia consentito al bambino di testimoniare attraverso la televisione a circuito chiuso se ci sono indicazioni che questo possa consentirgli di fornire in modo migliore gli elementi di prova, o se ne venga presentata richiesta (Flin et al., 1996). In Francia la legge 17.6.1998, relativa alla prevenzione e repressione dei reati sessuali nonché alla protezione dei minori, prevede l'utilizzo della videoregistrazione della deposizione del bambino, anche se non sempre tale strumento è sufficiente a garantire una corretta protezione della piccola vittima (Jesu, 2000). Infine, in Australia, è ammessa la testimonianza del bambino attraverso la televisione a circuito chiuso, anche se non è un diritto automatico del bambino, e la corte deve avere accertato che la testimonianza risulterebbe psicologicamente ed emotivamente angosciante per la vittima (Shrimpton et al., 1996).

◇ *Consulente legale, curatore, avvocato per il bambino.* Negli U.S.A. l'avvocato può giocare un ruolo molto limitato durante il processo penale, tuttavia al di fuori dell'aula di tribunale, può avere una parte attiva nell'assistere il bambino e la sua famiglia attraverso il labirinto del sistema legale.

◇ *Richiesta di una prova processuale di avvaloramento.* Durante questo secolo, la testimonianza del bambino fu guardata con tanto scetticismo che non poteva essere pronunciata una condanna sulla base della testimonianza della vittima non avvalorata da altre prove. Nel corso degli anni '70 e '80 ci si è allontanati da questa richiesta, e in quasi tutti gli U.S.A. e in Canada (Sas et al., 1996) è stato abolito questo requisito.

Invece in altri Stati, per es. in Olanda, la richiesta di avvaloramento delle dichiarazioni del bambino è ancora strettamente osservata (Lamers-Winkelman e Buffing, 1996).

◇ *Istruzioni alla giuria riguardanti il bambino-testimone.* In passato era prassi comune avvertire i giurati di considerare con cautela la testimonianza del bambino. Attualmente, sia negli Stati Uniti sia in Canada, la tendenza è di evitare queste istruzioni (Sas, et al., 1996).

3.6 Modifiche legislative per favorire la protezione: la situazione italiana

Dopo aver dato spazio alle procedure giudiziarie e agli accorgimenti adottati in ambito processuale in altri Stati, si vuole centrare l'attenzione su *quanto stabilito nella legislazione italiana a proposito della protezione del minore testimone e vittima di abuso sessuale.*

E' necessario innanzitutto delineare *quale pensiero* si è venuto formando all'interno delle istituzioni giudiziarie nel corso dell'ultimo decennio, pensiero che, pur se non ancora pienamente, ha trovato anche la sua espressione formale in importanti atti legislativi che hanno mutato le regole giudiziarie in materia di abuso sessuale ai minori (legge 66/96 contro la violenza sessuale e legge 269/98 contro lo sfruttamento sessuale).

Una sintetica enunciazione di tale pensiero, almeno dal punto di vista del Tribunale ordinario penale è contenuta in un recente scritto di Forno (2000). L'autore, sostituto procuratore presso la Procura del Tribunale ordinario, da un decennio impegnato attivamente nel campo, asserisce che soltanto il potere dello Stato, attraverso l'azione legale, ha abbastanza incisività per dipanare, almeno come azione-urto, quel groviglio relazionale improntato all'abuso di potere che caratterizza gli abusi sessuali all'infanzia, specie quelli intrafamiliari. Tuttavia bisogna essere consapevoli del fatto che il processo penale agli autori del reato è inutile e dannoso se non intersecato da percorsi educativo-terapeutici che garantiscano alla vittima (e possibilmente al suo nucleo familiare, ivi compreso l'abusante) un futuro migliore del suo passato e del suo presente. Inoltre il processo penale funziona come un "reattore nucleare" nello scatenare reazioni di ogni tipo all'interno della sua famiglia, reazioni che non interessano soltanto l'iter penale ma tutti quei professionisti chiamati ad intervenire sugli stessi soggetti con finalità di protezione e cura (assistenti sociali, insegnanti, educatori, medici, psicologi ecc.). Una stretta collaborazione e integrazione di tutti questi interventi si rivela in questi casi indispensabile: al contrario un'ottusa gestione del processo penale potrà aggravare notevolmente i problemi del minore e della sua famiglia, determinando "reazioni di rigetto" (tipico è il fenomeno della ritrattazione) con conseguenze incalcolabili sul minore ancor prima che sull'esito del processo. Quindi *il procedimento penale, pur non avendo finalità terapeutiche, può e deve tendere a inserirsi in processi terapeutici concernenti la vittima, i familiari e lo stesso imputato.*

Ne derivano alcune conseguenze nella prassi: 1) è necessario autolimitarsi nella scelta delle modalità con cui compiere le indagini in modo da renderle compatibili con le esigenze del minore 2) ogni atto deve essere accuratamente preparato e in esso il bambino andrà accompagnato con iniziative di supporto (specie nella testimonianza, che può provocare grande sofferenza attraverso la rievocazione degli abusi) 3) occorre assicurarsi che esista un "contenitore terapeutico-educativo" all'interno del quale le esperienze processuali possano essere correttamente metabolizzate 4) bisogna evitare che al minore giungano dalle istituzioni segnali contraddittori o disordinatamente sovrapposti (ad esempio, diverse opinioni circa la regolamentazione dei rapporti con l'abusante, diversi specialisti che agiscono in modo indipendente, ecc.) 5) il minore va reso, per quanto possibile, partecipe e consapevole di ciò che accade nel procedimento penale, specie per le attività che lo coinvolgono direttamente, di cui deve poter apprezzare significato ed esiti.

Affinchè ci sia possibilità di raggiungere tali obiettivi, è necessario entrare nell'ottica della *specializzazione*, come pre-requisito, anche per gli operatori della giustizia, per occuparsi di questa materia (dalle forze di polizia in poi).

Ci si può chiedere se la norma sia oggi adeguata a permettere che il pensiero sopra descritto abbia possibilità di traduzione concreta all'interno delle procedure legali.

Un istituto da tempo esistente potrebbe essere valorizzato, in questi casi, estendendone l'applicazione: l'art. 77 c.p.p. prevede, su richiesta del PM, la nomina da parte del GIP di un *curatore speciale*, che esercita i diritti che spettano al minore nel giudizio in quanto parte offesa (e successivamente, qualora opportuno, come parte civile), qualora vi sia conflitto d'interesse con i genitori. Normalmente il GIP affida tale incarico a un legale, soltanto per la fase processuale. Molto si potrebbe fare affinché questa figura potesse svolgere il suo ruolo più estensivamente in appoggio al minore. Innanzitutto una considerazione può essere avanzata circa il concetto e i confini del "conflitto d'interessi": Forno (2000) asserisce che anche un oggettivo disinteresse per il bambino può dare, in concreto, luogo a una situazione di conflitto d'interesse. De Rui (2001) suggerisce che gli enti affidatari per primi potrebbero appurare l'esistenza di tale condizione (ad esempio, quando le madri nell'abuso intrafamiliare non sono disposte a tutelare i figli) in attuazione della collaborazione prevista dall'art. 609 decies c.p. (di cui si parlerà in seguito). La stessa autrice ipotizza che tali enti possano avere un ruolo di stimolo del PM nel chiedere al GIP la nomina precoce di tale figura, o addirittura rivolgersi essi stessi al giudice per ottenerla. Quanto all'opportunità di questa nomina fin dall'inizio delle indagini, insiste Forno (2000): egli infatti sottolinea che non è infrequente che nella fase delle indagini preliminari vengano compiuti atti che richiedono l'avviso alla persona offesa dal reato, quali gli accertamenti tecnici irripetibili (art. 360 c.p.p.), atti per cui è necessario avere un legale rappresentante.

Ma vale la pena anche di riflettere su progressi normativi più recenti. Su questo punto offre un'utile panoramica Occhiogrosso (1999). L'autore, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, analizza le novità introdotte dalla legge 66/96 a vantaggio della protezione del minore nel procedimento penale. Si concentra sul punto più a rischio di incroci traumatici tra bambino e sistema legale, quello della testimonianza. Nonostante le sia riconosciuto di poter costituire prova anche senza l'individuazione di riscontri esterni per pervenire a un giudizio di attendibilità, è noto che la testimonianza del minore è tradizionalmente circondata di diffidenza, soprattutto quando si tratti di infraquattordicenni. Questi, infatti non può intervenire come testimone ad atti del procedimento (art.170 c.p.p.), non legge la formula di giuramento e non risponde penalmente in caso di dichiarazioni false o reticenti (art.497 c.p.p.); per tutti i minorenni, poi, è prevista una gestione particolare della testimonianza, in quanto l'esame è condotto dal presidente del collegio, che può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile (art. 498 c.p.p.). Oggi si può dire che, se la diffidenza si è certo attenuata, tuttavia *sono subentrate altre preoccupazioni convergenti rispetto alla necessità di cautela nell'assumere la testimonianza di un minore, e precisamente il timore di arrecargli turbamento e di sottostimare le esigenze particolari di un soggetto in fase evolutiva*, quando si tratti di affrontare esperienze così dolorose

come la rievocazione di fatti di abuso. Soltanto in questa prospettiva di attenzione specifica, la testimonianza si potrà confermare attendibile quanto quella di un adulto.

Analoghe considerazioni sono espresse da Sergio (1997), che sottolinea ulteriormente come lo stress post-traumatico, la durata e la tensione connesse al processo, la ripetizione degli interrogatori e degli accertamenti, la varietà degli interlocutori siano tutti fattori potenzialmente negativi e a rischio di peggiorare anche la qualità della testimonianza del minore.

Ambedue gli autori citati convergono nell'elencare gli *strumenti* messi a disposizione dalla legge per la migliore tutela delle piccole vittime.

Un primo strumento offerto dalla nuova normativa è la tutela della riservatezza del minore: l'art.472, comma 3 bis c.p.p. (introdotto dall'art.15 L.66/96) stabilisce che *il dibattimento si svolga a porte chiuse* su richiesta della persona offesa e che ciò avvenga sempre quando questa è minore. Non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa, se non sono necessarie per la ricostruzione del fatto.

Ancora più importante è la possibilità di ricorrere all'*incidente probatorio* senza particolari limitazioni (art. 392, comma 1 bis, c.p.p.), cosa che consente di ridurre i tempi di attesa processuale per il minore e di evitargli per lo più l'esperienza dibattimentale, ottenendo nel contempo che la sua deposizione entri a far parte del fascicolo processuale.

Ma ancora più tutelante è la possibilità di realizzare con l'incidente probatorio *l'ascolto protetto*. Questa forma di audizione del bambino è stata pensata e sperimentata a Milano (Curto et al., 1994; Malacrea, 1994; Forno, 1995), ancor prima di diventare un suggerimento formale al magistrato sia nell'incidente probatorio (legge 66/96) che più in generale nel dibattimento (legge 269/98), per evitare al minore il dramma di testimoniare di fronte all'abusante e ad altri soggetti estranei nonchè per assicurare maggiori garanzie di una corretta modalità di conduzione dell'interrogatorio. Concretamente per dare attuazione a questa norma, ormai estesamente applicata, sono stati messi in atto alcuni accorgimenti:

- ◇ utilizzazione di un locale munito di specchio unidirezionale, dotato di impianto di videoregistrazione e di interfono, per consentire una documentazione dell'interrogatorio e una comunicazione in tempo reale;
- ◇ dislocazione nella prima stanza del minore affiancato da un esperto in psicologia infantile in ausilio al Presidente e da uno dei giudici del collegio, al fine di rendere chiaro al bambino il significato dell'atto;
- ◇ compresenza nella seconda stanza dietro lo specchio di tutti gli altri soggetti legittimati, compreso l'imputato che ne abbia fatto richiesta;
- ◇ formulazione delle domande mediante interfono da parte del Presidente, sulla base di quanto richiesto dalle parti, da porsi al minore attraverso l'ausiliario che provvederà a trasmetterle al minore nel linguaggio più adatto a lui (Del Buono, Ranieri, 1997; Sergio, 1997; Occhiogrosso, 1999).

Un altro importante profilo della legge 66/96 è quello che tende a *tutelare la vittima prevedendo che il procuratore della Repubblica dia notizia di ogni procedimento con parte lesa minore al Tribunale per i minorenni (art. 609 decies c.p., comma 1)*. Ciò, anche in assenza della necessità,

per quest'ultima istituzione, di agire sulla potestà genitoriale, quando nei fatti di abuso non sia riconoscibile una componente dovuta a condotta pregiudizievole, attiva o passiva, dei genitori. In sostanza, nota Occhiogrosso (op. cit.), il ruolo che questa legge attribuisce al Tribunale per i minorenni è quello di tutela del minore in difficoltà; in questi casi, infatti, al centro dell'attenzione del giudice minorile deve stare il disagio del bambino-vittima. *I commi successivi dello stesso articolo disegnano una trama all'interno della quale la protezione psicologica della vittima minorenni è prevista come necessaria e obbligatoria.* Infatti in tali commi è sancito il bisogno-diritto del bambino a un sostegno intensivo per sormontare le difficoltà indotte dal procedimento giudiziario; si stabilisce un ruolo centrale dei genitori, ovviamente qualora protettivi, e del bambino stesso nel designare le persone da cui sente di poter essere aiutato. Funzione primaria è attribuita ai "servizi istituiti dagli Enti locali", e cioè proprio a quelli che esprimono competenze cliniche per la presa in carico delle piccole vittime; questi ultimi non compaiono soltanto in veste di accompagnatori del bambino ma di partner dell'autorità giudiziaria, obbligatorio (la formulazione "si avvale" appare tassativa), "in ogni stato e grado del procedimento", cioè in tutte le funzioni possibili che le loro specifiche competenze permettono (Malacrea, 2000).

Il quadro sopra delineato di provvedimenti di protezione del minore nel percorso giudiziario, quadro che trova giustificazione in un pensiero, si direbbe una "filosofia", sugli interventi giudiziari in materia di abuso sessuale all'infanzia, e ha da qualche anno anche validi supporti normativi, non si può dire ancora adeguatamente rappresentato in una prassi diffusa.

Per Malacrea (2000), i punti insoddisfacenti possono essere individuati come segue:

- 1) lunghezza dei procedimenti penali del tutto sproporzionata alle esigenze del minore
- 2) ricorso eccessivo all'incidente probatorio come "scorciatoia" per ovviare a tale lunghezza sproporzionata
- 3) inadeguatezza nella assunzione della testimonianza del bambino vittima, nella scelta di tempi e modi
- 4) troppo fluido e discrezionale utilizzo da parte della magistratura (inquirente e giudicante) dei professionisti che in ambito clinico (diagnosti e terapeuti) si occupano del benessere del bambino
- 5) mancanza a favore di quest'ultimo di un interlocutore legale del tribunale che sempre lo affianchi e proponga le migliori soluzioni procedurali nel suo interesse.

Per De Rui (2001) le numerose incongruenze rilevate nella pratica quotidiana come avvocato di parte civile della vittima dipendono non da ostacoli normativi o fortemente pregiudiziali, ma dall'ignoranza e insensibilità di alcuni operatori, da leggi male applicate, dalla mancanza di collaborazione tra le istituzioni coinvolte. Tali difficoltà non sono insormontabili, provvedendo alla informazione e formazione permanente degli operatori e alla costruzione di reti istituzionali specializzate e collaborative.

E' necessario ogni sforzo affinché al più presto teoria e prassi si allineino; in questo caso si può affermare che i provvedimenti per la protezione della vittima minorenni nell'incrocio con le procedure legali nel nostro Paese non avranno nulla da invidiare a quanto costruito in altri Paesi, che da più tempo si sono occupati di questa materia: anzi, potrebbero insegnare qualcosa.

4. L'INTERVISTA AL BAMBINO TESTIMONE

4.1 Premessa

Intervistare i bambini che hanno subito un abuso sessuale non è certamente un compito facile, per prima cosa perché l'operatore deve adattare il linguaggio e le modalità di conduzione dell'intervista alle capacità del bambino (questo aspetto verrà approfondito più oltre), in secondo luogo perché molti bambini sono riluttanti a parlare di quello che hanno subito, indipendentemente dalla persona che interagisce con loro. Questo avviene per *motivi sia di ordine cognitivo sia emotivo*: tra i primi, la ridotta articolazione del linguaggio e il livello di sviluppo; tra i secondi, la paura e la vergogna.

Consideriamo gli ostacoli della prima natura. Al bambino manca spesso un *vocabolario sufficientemente complesso* per permettergli di discutere un argomento come l'abuso sessuale: egli potrebbe non conoscere i nomi corretti per le diverse parti del corpo, e potrebbe avere la necessità di utilizzare, in sostituzione, termini infantili, aumentando le possibilità di incomprensione reciproca. In aggiunta alcuni bambini possono non sapere come spiegare a qualcuno l'abuso, in quanto ciò richiederebbe la descrizione di interazioni di cui non conosce a fondo la dinamica. Quanto alle implicazioni del *livello di sviluppo*, va innanzitutto notata la difficoltà connessa a condurre con i bambini qualsiasi conversazione: infatti, specie con i bambini più piccoli, può essere arduo mantenere la loro attenzione su un argomento per lungo tempo. Inoltre, il loro modo imperfetto di trattare l'argomento, può sollevare dubbi quando si tratti di stabilire la credibilità delle loro affermazioni, specie in un ambito come il tribunale.

Quanto alle difficoltà di natura emotiva, la principale è la *paura*. Essa è presente in molte sfumature, spesso contemporanee: infatti, il bambino può semplicemente aver timore di parlare con un adulto, specialmente con una persona che non conosce; può temere di non essere ascoltato o di non essere creduto; inoltre, l'intervistatore può in qualche modo ricordargli l'abusante, oppure il bambino può pensare che la persona che sta parlando con lui sia un poliziotto e può temere di aver commesso qualcosa di sbagliato. La paura è spesso uno dei maggiori ostacoli alla rivelazione, anche perché lo stesso abusante può aver preparato il terreno: può aver detto al bambino che se avesse parlato con qualcuno dell'accaduto l'abusante sarebbe stato mandato in prigione, oppure che, così facendo, romperebbe una promessa e rivelerebbe colpevolmente un segreto. Da una parte, la vittima può temere le minacce fatte dall'abusante ma, allo stesso tempo, può aver paura della fine del suo affetto e delle sue attenzioni, perché può pensare che sia meglio mantenere il legame con lui piuttosto che perderlo e rimanere solo.

Un ulteriore elemento che rende difficile per la vittima parlare dell'abuso è la *vergogna*: i bambini imparano presto che ci sono alcune regole fondamentali nel comportamento sessuale e che non si discute apertamente di questi argomenti. Per questi motivi possono avere difficoltà a comprendere che con l'intervistatore hanno il permesso di parlare anche di questo. Altri elementi possono essere causa di imbarazzo nel bambino: il dover indicare le parti sessuali del proprio corpo per descrivere

l'abuso e il pensare di essere in qualche modo diverso dagli altri a causa di quello che ha subito. Inoltre, le piccole vittime sono spesso preoccupate per quello che potrebbero dire o pensare gli altri bambini quando scopriranno l'abuso (per ulteriori dettagli, vedi cap. II/4).

E' necessario che l'intervistatore tenga presenti tutti questi fattori mentre conduce l'intervista con il minore, perché questo momento possa essere il meno traumatico possibile e, allo stesso tempo, consenta di ottenere informazioni indispensabili ai fini penali (Morgan, 1995).

Questi problemi hanno portato gli operatori a cercare di sviluppare *tecniche e protocolli di intervista* che consentissero di rispettare le esigenze del bambino ma, allo stesso tempo, permettessero di raccogliere informazioni rilevanti e attendibili sul piano investigativo e giudiziario.

Come accade ancora frequentemente, *gli aspetti di cui si è tenuto più conto finora sono quelli relativi alle competenze cognitive del bambino*, che, come si vedrà, ci si è studiati di espandere al massimo nel contempo cercando di minimizzare i fattori con esse interferenti

Gli sforzi in questa direzione hanno implicato due strategie di base. Il primo compito, quello più semplice, è stato *eliminare le tecniche che risultavano esplicitamente suggestive* o che compromettevano l'accuratezza delle informazioni e più in generale del processo mnemonico. Una strategia parallela si è resa però necessaria: *sviluppare nuove e migliori procedure* per sostituire le pratiche scartate perché rischiose, garantendo nel contempo la promozione delle migliori prestazioni a livello cognitivo. Come si vedrà nell'analisi successiva, tutti i metodi sviluppati in tale direzione tengono anche conto della necessità di interagire con un interlocutore, il bambino presunta vittima, a cui vanno riconosciute particolari esigenze di rassicurazione, conforto e supporto nell'affrontare un compito ovviamente difficile come rievocare episodi traumatici.

Tuttavia va anche notato, con un certo rammarico, che se tutti gli autori mostrano di adeguare le loro tecniche a standard "umani" ed empatici di rapporto, *ben poca è tuttora l'attenzione dedicata a tutti gli aspetti di natura emotiva*, ormai ben noti, *specificamente collegati all'essere stati vittime di quel tipo particolare di maltrattamento che è l'abuso sessuale. Ciò significa che se scrupolosa attenzione è da tutti riservata a come evitare di far dire al piccolo qualcosa in più o di più grave rispetto a quanto effettivamente accaduto, ancora ben poca ricerca si è sviluppata su come sormontare gli ostacoli, personali e relazionali, che impediscono al bambino di raccontare ciò che realmente gli è accaduto e che naturalmente lo spingono a celare, minimizzare, sfumare i ricordi pure presenti*. Ci si riferisce, per esempio, a tutti gli aspetti concernenti la costruzione di una motivazione a rivelare, l'elaborazione delle possibili conseguenze positive e negative per lui (e non in primo luogo per l'abusante) di quello stesso atto, la considerazione dettagliata di quale fase il bambino stia attraversando nella rivisitazione di quel groviglio di emozioni e distorsioni di pensiero che accompagna sempre i circoscritti eventi di interesse della giustizia, fase che tanta influenza ha sulla possibilità e volontà di recuperare i ricordi.

Non si vuole, con questo commento, ridurre l'importanza degli sforzi finora compiuti nell'individuare approcci che hanno il merito di essere, oltre che efficace fonte di informazioni, anche rispettosi e non prevaricatori, come talvolta purtroppo sono i rapporti degli adulti con i bambini: approcci che, per di più, progressivamente consentono pure un ridimensionamento del

pregiudiziale discredito nei confronti delle parole dei bambini. Sappiamo anche che, *mentre intervistare correttamente un piccolo testimone tenendo conto delle sue possibilità cognitive e delle sue esigenze umane può essere tecnica acquisita da un gran numero di professionisti, prendere in carico l'elaborazione dell'esperienza traumatica nel suo complesso, e fino alle ultime conseguenze sulla capacità di rendere dichiarazioni in proposito, è questione assai più delicata, che richiede competenze più complesse e sofisticate. Tuttavia non possiamo che augurarci che prossimamente si sviluppi senza preconcetti un'osmosi tra questo ultimo tipo di professionisti e il primo*, osmosi che possa rendere ancora più adeguata l'interazione con il bambino, anche nella sua veste di testimone di una difficile verità e con ulteriore vantaggio per l'accertamento, anche legale, della stessa (in proposito, vedi anche il cap. V).

4.2 Modalità e protocolli di intervista: l'esperienza americana

Nel corso degli anni, molti autori hanno proposto un proprio protocollo di intervista e alcuni di questi sono stati fonte di particolare interesse. Poole e Lamb (1998) propongono una *revisione dei principali protocolli, mettendo in evidenza i punti di forza e le debolezze rilevati attraverso diverse ricerche*.

La procedura che ha suscitato il maggior numero di studi è *l'Intervista Cognitiva*. Questo metodo è stato proposto per aumentare le competenze e l'accuratezza dei racconti dei testimoni oculari attraverso l'introduzione di istruzioni e procedure di intervista derivate dalle teorie scientifiche generalmente accettate sul funzionamento della memoria. Questo approccio si basa su precise considerazioni. In primo luogo, *le teorie sulla memoria e sulla cognizione* associate al recupero accurato dei ricordi di un evento mettono in luce che le risorse mentali sono limitate, il recupero dei ricordi e la ricostruzione del contesto relativo avvengono in modo diversificato. Ciò dipende dal fatto che i ricordi vengono codificati in molti modi e richiamati se l'immaginazione è guidata e le domande sono adeguate al soggetto. Secondo punto d'attenzione sono *i principi della comunicazione e dell'interazione sociale*, che devono guidare il comportamento verbale e non verbale dell'intervistatore, con l'obiettivo di ottenere il trasferimento del controllo dell'intervista al testimone, lo sviluppo del rapporto con il bambino, la conversione dei ricordi coscienti in descrizioni dettagliate.

In conseguenza di quanto sopra, *l'intervista cognitiva* vera e propria prevede la suddivisione dell'interazione in cinque fasi in sequenza: *un momento introduttivo, destinato a stabilire la conoscenza con il bambino; la fase di racconto libero; quella di indagine, in cui l'intervistatore guida il testimone a dar fondo ai contenuti della memoria; uno stadio di revisione, durante il quale l'intervistatore controlla l'accuratezza delle sue annotazioni e fornisce ulteriori occasioni per precisare dettagli; infine, la fase di conclusione*.

Lo stadio che richiede una maggiore formazione è quello dell'*indagine*, il cui scopo è di usare ripetitive e differenti modalità di approfondimento e di recupero dei ricordi per ottenere il maggior numero possibile di elementi, usando domande non direttive. Un metodo possibile può essere quello di focalizzare, nel racconto libero del testimone, l'immagine mentale che contiene le

informazioni più pertinenti o più chiare. L'intervistatore invita il testimone a riferire tutto ciò che ricorda in riferimento a questa immagine e, in seguito, pone alcune domande riguardo ad aspetti che non sono stati menzionati (questo processo si può ripetere con altre immagini). Il testimone deve essere avvertito di non inventare e l'intervistatore non deve mai dare istruzioni che suggeriscano di utilizzare la fantasia; inoltre, le domande che verranno poste in questa fase dovranno essere basate su quello che il testimone ha già detto in precedenza.

E' importante sottolineare che *l'intervista cognitiva è stata strutturata originariamente per condurre un'intervista con persone adulte e, solo in seguito, sono state apportate modifiche per adattarla ai bambini. Alcuni aspetti di questa procedura risultano problematici nel caso del bambino-testimone, come ad esempio le richieste di ripetizione del ricordo, o di raccontare gli episodi in diversi ordini temporali e secondo diversi punti di vista.* Le preoccupazioni che riguardano la ripetizione del racconto sono dovute al fatto che i bambini si possono sentire spinti a cambiare la loro risposta, perché pensano che queste rinnovate richieste siano dovute all'inadeguatezza delle loro precedenti dichiarazioni. Invece, riguardo al cambiamento di ordine e di prospettiva, i timori sono dovuti al fatto che queste abilità si sviluppano nel tempo e i bambini possono non essere in grado di soddisfare la richiesta. Complessivamente gli studi hanno dimostrato che questo protocollo di intervista dà risultati migliori con le persone adulte rispetto ai bambini più piccoli, anche se uno studio di McCauley e Fisher (1995, in Poole e Lamb, 1998) ha messo in luce che con questo sistema si ottengono molte più informazioni corrette rispetto ai protocolli standard. Probabilmente, i bambini hanno bisogno di un periodo di addestramento per comprendere pienamente alcune delle procedure dell'intervista cognitiva. Un aspetto positivo delle procedure utilizzate in questo protocollo è che la tecnica che richiede di visualizzare l'evento ricordato può creare difficoltà nei bambini che non hanno veramente subito un abuso, contribuendo così a favorire la ritrattazione e a mettere in evidenza le incoerenze della testimonianza nel caso di false accuse. Tuttavia, questa stessa procedura può anche favorire il consolidamento di un falso ricordo, o spingere il bambino a estendere la denuncia.

Alcuni autori (Koehnken, 1993) si sono dedicati a effettuare alcune ricerche per determinare se effettivamente alcuni aspetti delle procedure dell'intervista cognitiva suscitino informazioni più corrette rispetto alle situazioni in cui l'intervistatore utilizza solo le linee-guida che riguardano gli aspetti motivazionali, sociali e conversazionali. Questi autori hanno sviluppato un protocollo di intervista chiamato *Intervista Strutturata, che ricalca in tutto gli aspetti dell'intervista cognitiva, ma li propone in modo meno preciso.* L'idea di base è che se questa nuova modalità di intervista avesse prodotto gli stessi risultati dell'intervista cognitiva, ciò avrebbe dimostrato l'inutilità di fare pressione sul testimone per ottenere informazioni con le tecniche specifiche dell'intervista cognitiva che non sono state integrate nel protocollo dell'intervista strutturata. Questa modalità di condurre l'intervista *si articola in alcune fasi:* salutare il bambino, stabilire un rapporto con lui, spiegare lo scopo dell'intervista e ricordargli di non fare congetture e di non inventare, chiedere al bambino un racconto libero e successivamente, se può, di ricordare altri elementi, porre alcune domande di approfondimento, fare un terzo tentativo di recuperare informazioni e poi concludere l'intervista.

Diversi studi hanno esaminato l'efficacia di questo protocollo a confronto con quello dell'intervista cognitiva (Memon et al., 1996, Memon et al., 1997, in Poole e Lamb, 1998). Dai risultati si può concludere che il vantaggio dell'intervista cognitiva nei confronti degli altri protocolli di intervista diventa più piccolo quando vengono incrementati gli aspetti di somiglianza tra i protocolli. Quindi, *i benefici dell'intervista cognitiva sono minori rispetto all'intervista strutturata*, ma maggiori rispetto ad altre modalità di conduzione dell'intervista che non seguono protocolli strutturati o raccomandazioni riguardo al tipo ottimale di domande, all'ordine delle domande, ecc. I benefici dell'intervista cognitiva sono inferiori anche nel caso in cui il testimone possieda ricordi meno elaborati e, quindi, siano presenti meno dettagli da riferire, quando l'evento da riferire non è stato particolarmente saliente, quando è trascorso un ampio periodo di tempo tra l'accaduto e l'intervista, quando sono già stati fatti molteplici tentativi di recuperare i ricordi.

Poole e Lamb (1998) illustrano anche alcune altre modalità di conduzione di un'intervista, sempre costituite da una serie di passaggi che l'intervistatore deve seguire. Questi sono per esempio presenti nella *Step Wise Interview* proposta da Yuille et al. (1993), protocollo con il quale gli autori prevedono di raggiungere alcuni obiettivi:

- ◇ minimizzare il trauma per il bambino attraverso l'incremento delle abilità dell'intervistatore e la diminuzione della necessità di interviste multiple;
- ◇ diminuire la contaminazione delle affermazioni del bambino indirizzando l'intervistatore ad utilizzare metodi di indagine non suggestivi;
- ◇ incrementare la capacità di ricordare avvicinandosi alle tecniche dell'intervista cognitiva quando risultano appropriate;
- ◇ mantenere la correttezza investigativa dell'intervistatore proponendo un protocollo di intervista flessibile che possa essere adattato alle differenti esigenze di protezione e di trattamento del bambino, e nel contempo alle procedure penali.

Il cuore della *Step Wise Interview* è un *approccio "ad imbuto"* che incomincia con le domande aperte e prosegue con domande più specifiche se si rivela necessario. Lo schema completo proposto da Yuille et al. (1993) comprende nove fasi: la costruzione di un rapporto con il bambino, la richiesta del ricordo di due eventi specifici (per es., il racconto di una festa di compleanno o di una gita), la spiegazione della necessità di dire la verità, l'introduzione dell'argomento che interessa incoraggiando la narrazione libera, facendo domande generali prima delle domande specifiche ed eventualmente utilizzando strumenti di supporto all'intervista. Sebbene questa modalità sia simile, per molti aspetti, agli altri protocolli di intervista, la *Step Wise Interview* enfatizza la distinzione tra le diverse fasi (maggiormente caratterizzate dal tipo di domande da porre), rendendo così *più facile la preparazione degli intervistatori*. Bisogna precisare che anche nel caso di questo protocollo, come per l'intervista cognitiva e quella strutturata, sono stati fatti pochi tentativi di esaminare la sua struttura e il suo rendimento, così che *sono poco conosciuti i punti di forza e le debolezze*.

Un altro protocollo d'intervista è proposto dal National Institute of Child Health and Human Development, negli USA. Anche questo è composto da molte fasi ed è strutturato in modo che il bambino si abitui a fornire racconti dettagliati degli eventi che ha vissuto prima che l'intervistatore

gli chieda un racconto degli episodi sui quali si sta investigando (Poole e Lamb, 1998). Tale organizzazione dell'intervista (distinta in una fase preliminare e una fase probatoria) ha lo scopo di migliorare la quantità di informazioni raccolte e soprattutto la qualità, sulla scorta degli studi che sostengono che i dati più accurati sono quelli che emergono nel racconto libero e con le domande aperte. L'addestramento preliminare a cui è sottoposto il bambino su eventi neutri dovrebbe insegnargli ad essere dettagliato anche nel racconto dei fatti di abuso, senza obbligare l'intervistatore a stimolarlo in modo direttivo.

Riguardo al protocollo NICHD i risultati di uno studio di Orbach et al. (2000) ha messo in evidenza l'efficacia di questa procedura di intervista sulla qualità delle informazioni ottenute dai bambini, in quanto il metodo ha davvero effetto nel rendere il piccolo capace di fare racconti dettagliati spontaneamente (va notato che nella situazione sperimentale, gli abusi erano lievi e da estranei), diminuendo quindi il rischio di inaccuratezze e contaminazioni. Non sono invece emersi risultati significativi relativamente all'aumento quantitativo degli elementi del racconto.

A livello generale, le ricerche condotte per verificare l'utilizzabilità di questi protocolli e la loro affidabilità hanno mostrato che gli intervistatori possono ridurre il numero di domande specifiche e direttive. Inoltre è emerso che coloro che preparano il bambino a raccontare gli eventi con istruzioni chiare e gli forniscono opportunità per "abituarsi a ricordare" ottengono più informazioni utili con meno domande specifiche (Poole e Lamb, 1998).

Sulla base delle ricerche svolte in diversi campi, tra cui lo sviluppo del linguaggio del bambino, le caratteristiche della sua testimonianza, la valutazione dei precedenti protocolli di intervista, ***Poole e Lamb (1998) hanno proposto alcuni principi per fornire un supporto a tutti i professionisti che devono intervistare i bambini a proposito della loro esperienza.***

◇ *Pianificazione dell'intervista.*

Questo aspetto prevede la preparazione e la definizione di alcuni aspetti pratici e organizzativi, come la predisposizione dell'ambiente in cui la conversazione si svolgerà, la videoregistrazione, la presenza di una persona di supporto, il numero di colloqui da svolgere. Per quanto riguarda *la preparazione dell'intervistatore*, gli autori precisano che non ci sono linee guida precise a proposito della quantità di informazioni che dovrebbe possedere sullo specifico compito che si accinge a svolgere, e altri autori ritengono addirittura che dovrebbe conoscere solo il nome e l'età della vittima (per es., Morgan, 1995), in modo da non essere fuorviato dai dati che già possiede. Poole e Lamb osservano però che questo modo di procedere potrebbe anche essere un ostacolo nel decodificare correttamente il comportamento e le dichiarazioni del bambino; inoltre renderebbe difficile stabilire un rapporto con il testimone e introdurre il tema dell'abuso. Agli altri aspetti della preparazione dell'intervista verrà dato spazio nel prossimo paragrafo.

◇ *Il protocollo di intervista.*

A questo riguardo Poole e Lamb (1998) osservano che *tutti gli autori concordano su alcuni punti fondamentali:*

- all'inizio dovrebbero essere spiegati chiaramente al bambino la natura dell'interazione e gli scopi dell'intervista.

- l’iniziale momento di *costruzione del rapporto* dovrebbe servire a motivare il bambino a fornire informazioni.
- l’intervistatore dovrebbe spiegare chiaramente alcune importanti *regole*, per es. il diritto del bambino a chiedere chiarimenti, a correggere le affermazioni errate dell’adulto.
- l’intervistatore dovrebbe *formulare prima domande aperte poi quelle specifiche*, evitando riferimenti a dettagli della denuncia precedentemente a lui noti, fino a che il bambino non ne abbia fatto riferimento spontaneamente.
- l’intervistatore dovrebbe cercare di *chiarire* i commenti del bambino e scoprire informazioni rilevanti riguardo ad azioni e persone.
- l’intervistatore dovrebbe evitare di chiudere l’intervista con promesse che non è sicuro di poter mantenere.

Gli autori illustrano anche quali aspetti si rivelino più corretti nel comportamento e nel modo di porsi dell’intervistatore: questo dovrebbe mostrarsi rilassato, evitare di reagire con sorpresa alla rivelazione dell’abuso e di toccare il bambino durante il colloquio, non dovrebbe chiedergli di dimostrare eventi che richiedano che si svesta, ecc..

Nella pratica, gli autori suggeriscono di esordire presentandosi e cercando di instaurare un rapporto con il bambino, anche per evitare che le sue aspettative errate possano interferire con lo svolgimento dell’intervista. Il colloquio dovrebbe poi proseguire con la “cerimonia della verità e della bugia”, in cui vengono poste alcune domande al bambino per valutare la sua comprensione di questi concetti (in realtà molti autori criticano questa procedura perché non è sicuro che un bambino che superi questa valutazione fornisca un racconto più accurato degli altri; inoltre non è provato che i bambini a cui sono fornite queste istruzioni filtrino le informazioni sbagliate che hanno avuto dagli altri; infine, queste domande non valutano altre facoltà cognitive correlate alla capacità di testimoniare). Le fasi successive comprendono la spiegazione delle regole di base (la possibilità per il bambino di non rispondere alle domande, di chiedere spiegazioni, o di affermare che non conosce la risposta, ecc.) e la costruzione del rapporto attraverso un discorso sulle abitudini di vita, che serve anche per comunicare al bambino che ci si aspetta che lui fornisca informazioni dettagliate. Dopo questi passaggi l’operatore può entrare nella delicata fase in cui sarà introdotto l’argomento, seguendo il principio generale per cui non solleverà la questione dell’abuso facendo riferimento ai contenuti della denuncia. In un primo tempo deve consentire al bambino di parlare liberamente, evitando l’errore di alcuni intervistatori che utilizzano per un tempo troppo breve le domande aperte per poi saltare troppo repentinamente alle domande specifiche. Solo in seguito l’intervistatore può porre domande e *chiedere chiarificazioni attenendosi a due regole principali*: a) deve continuare ad *utilizzare gli stessi termini del bambino* ed evitare di introdurre dettagli che il bambino non ha menzionato; b) quando è possibile, l’intervistatore deve *privilegiare domande aperte rispetto a quelle più direttive*. Per affrontare questo difficile passaggio, è necessario che il professionista si prepari prima dell’intervista, in modo da evitare domande non necessarie che confondano il bambino portandolo ad affermazioni incoerenti. Lo stadio di chiusura può iniziare chiedendo al bambino se ha altro da aggiungere, se ha qualche domanda. Infine, prima

di salutare e ringraziare il bambino, sarebbe meglio ritornare ad un argomento neutro (Poole e Lamb, 1998).

4.3 Modalità e protocolli d'intervista: l'esperienza europea

Merita di essere menzionato il *protocollo di intervista proposto dai belgi Haesevoets e Rees (1998)* che, pur ricalcando sostanzialmente i punti di convergenza di tutti i metodi sopra esposti, *si distingue in quanto particolarmente preoccupato di garantire il profondo rispetto della piccola vittima*. Gli autori infatti sottolineano che l'audizione giudiziaria deve essere vista come una ricerca del delicato equilibrio tra la necessità di stabilire la realtà dei fatti e la salvaguardia degli interessi del bambino. Le modalità dell'audizione devono essere al servizio della vittima, per cui è importante prendere il tempo necessario e organizzare questo momento in diverse tappe. L'atmosfera in cui si svolgerà il colloquio sarà determinante: l'intervistatore deve mostrare una buona capacità empatica, un interesse sincero, simpatia e comprensione verso il bambino, assieme a un rispetto dei limiti delle sue capacità narrative. Ciò comporta la necessità di esprimersi con un linguaggio semplice, partendo da domande (non dirette, ma elementari e aperte) più generali e arrivando gradualmente a quelle più precise e delicate, favorendo in questo modo il racconto libero che rispetta il ritmo di narrazione del bambino. È importante ricordare a se stessi e al bambino che egli ha diritto di non ricordarsi più alcune cose e/o di non conoscere la risposta.

Tutto ciò implica che l'audizione debba essere organizzata nei minimi particolari: bisogna prevedere il luogo (deve essere neutro e appositamente predisposto), il materiale, la strumentazione per la registrazione, i partecipanti (la presenza di una persona di fiducia scelta dal bambino serve a renderlo più sicuro di sé) e l'organizzazione del tempo. All'inizio dell'audizione è opportuno offrire al bambino un sostegno in modo che si senta decolpevolizzato e venga facilitato nel suo compito. Per questo, chi conduce l'intervista deve presentarsi, chiarendo il suo ruolo, e deve spiegare le regole dell'audizione, mostrando padronanza di sé, credibilità e serietà. In apertura dell'audizione è bene fare domande su argomenti neutri e sulla vita quotidiana, per stabilire una relazione con il bambino e mostrargli che ci si interessa alla sua persona in maniera positiva; è anche possibile utilizzare un discorso a proposito dell'importanza di dire la verità. In seguito verranno proposti l'oggetto dell'audizione e le sue finalità, invitando il bambino a parlare di ciò che gli è successo sul piano sessuale e aiutandolo ad esprimere i suoi sentimenti, tornando su argomenti più leggeri quando il piccolo si blocca, e utilizzando il disegno quando non si riesca a farlo parlare. Mentre il bambino procede nel racconto degli episodi di carattere sessuale di cui è stato protagonista, è importante che l'adulto sia attento alle proprie reazioni, che permetta (con pazienza) al bambino di esprimersi nel suo stile, senza interromperlo o correggerlo (almeno in questo momento iniziale). In un successivo passaggio, quando il bambino ha terminato il racconto libero, chi conduce l'intervista può ristrutturare la storia con lui, chiarendo che è necessario per capire meglio, senza far supporre al bambino che si dubita di quello che dice. Bisogna comprendere che la piccola vittima può sentirsi colpevole di aver amato l'abusante e di aver provato un certo piacere durante l'abuso: all'inizio, è possibile che nella sua ingenuità lo abbia

considerato un gioco per poi accorgersi che diventava pesante. *Nel concludere l'audizione si può parlare con il bambino di come ha vissuto questo momento ed è necessario spiegargli quanto avverrà in seguito*: un'audizione complementare, la visita ginecologica, l'indagine medica, psicologica e legale. Infine, dopo aver dato al piccolo la possibilità di fare le ultime domande e considerazioni, è giusto ringraziarlo e complimentarsi per il suo lavoro. Inoltre Haesevoets e Rees sottolineano che è importante sentire il bambino poco tempo dopo la rivelazione e nel modo meno ripetitivo possibile, dato che ciò contamina il suo racconto e crea in lui dubbio, angoscia e colpevolezza. Anche per questo è bene che l'intervistatore ricordi che deve rispettare il bambino e facilitare l'audizione per raccogliere le sue parole e cercare di avere il massimo delle informazioni riguardanti l'accaduto (Haesevoets e Rees, 1998).

In Inghilterra il problema di un corretto approccio all'intervista del minore presunto vittima di abuso è stato oggetto di attenzione da parte degli organismi governativi (Home Office e Department of Health), che hanno stilato nel 1992 delle articolate *linee-guida* (Memorandum of Good Practice on Video Recorded Interviews with Children Witnesses for Criminal Proceedings) (Mazzoni, 2000), riprese e completate da un successivo documento dello Home Office, il Consultation Paper "Achieving best evidence in criminal proceedings: guidance for vulnerable or intimidated witness, including children" (1998).

Il primo dei due lavori è diretto a tutti i professionisti che si trovino nella circostanza di raccogliere le rivelazioni di un minore, con la *prospettiva di produrne la videoregistrazione come prova in tribunale*, in sostituzione della comparsa in aula del bambino stesso.

Il documento è suddiviso in cinque sezioni di cui due specificamente dedicate al metodo di intervista. In queste ultime, *i principi espressi sono gli stessi largamente condivisi da tutte le metodologie precedentemente illustrate*. Sono previste, cioè, le ormai classiche fasi: presa di contatto con costruzione del rapporto con il bambino; richiesta del racconto libero; espansione e precisazione di ricordi attraverso domande, che da aperte si fanno sempre più precise e circostanziate fino ad ammettere anche domande inducenti (anche se si sa che le informazioni da esse derivate non potranno venire ammesse come prova in tribunale); chiusura dell'intervista, con le appropriate tecniche di attenuazione dell'ansia e di rassicurazione del piccolo testimone.

Forse più interessanti e nuovi possono apparire gli avvertimenti contenuti nelle prime due sezioni, e specialmente nella seconda. Infatti la prima sezione riguarda indicazioni relative all'ammissibilità del video in tribunale, alla strumentazione da utilizzare, e soprattutto al luogo (sconsigliati i posti di polizia), che deve essere particolarmente confortevole, e al momento dell'intervista. In ordine a questo punto, convivono sia l'avvertimento ad agire precocemente, affinché non si rischino perdite o contaminazioni dei ricordi, sia la preoccupazione che trascorra un lasso di tempo sufficiente a capire quali sono le necessità del bambino, quale il contesto legale dell'intervento, e a espletare possibilmente una visita medica, preferibile se precedente l'intervista. La seconda sezione si addentra negli *accertamenti necessari per capire con che tipo di bambino si ha a che fare*: i punti su cui si raccomanda di porre attenzione hanno attinenza soprattutto con le caratteristiche cognitive (livello di sviluppo, competenza nell'uso di strumenti comunicativi,

tenuta dell'attenzione), ma molti di questi aspetti permettono una considerazione più ampia, *che tenga conto anche del particolare stato emotivo del bambino.*

Il secondo lavoro è invece centrato specificamente sulle modalità *per favorire la testimonianza da parte di persone vulnerabili o che abbiano subito intimidazioni*, con l'avvertenza che *i bambini spesso* si possono ricomprendere in queste categorie. Il documento sostituisce il Memorandum of Good Practice del 1992 ed è rivolto a tutte le persone che in qualche modo sono coinvolte nel processo investigativo, compresi i poliziotti, gli assistenti sociali e i professionisti del campo legale. Gli argomenti trattati riguardano le modalità di intervista di questo tipo di testimoni e le modalità di procedere, con lo scopo di produrre una videoregistrazione della testimonianza, o di ottenere una testimonianza scritta, o di preparare il testimone all'apparizione davanti alla corte.

Anche in questo caso le linee guida sono strutturate in cinque capitoli. Il primo fornisce una introduzione generale alla legislazione del 1999 relativa a questo argomento in modo da fornire una base di conoscenze. Il secondo capitolo riguarda le modalità secondo le quali prepararsi a condurre un'intervista con i bambini: vengono presentate alcune nozioni fondamentali necessarie per effettuare il colloquio in modo soddisfacente anche per il contesto legale, i requisiti per la videoregistrazione e i consigli per la conduzione dell'intervista. Nel terzo capitolo viene completato quanto esposto nel precedente, affrontando gli stessi problemi in riferimento all'intervista con gli adulti. All'interno del quarto capitolo vengono presentati *i modi in cui è possibile supportare, proteggere e preparare testimoni di tutte le età* durante il periodo di tempo che intercorre tra la denuncia e il momento del processo. Gli argomenti proposti includono la natura e il tipo di supporto che può essere offerto, l'accesso alla terapia e al Servizio Testimoni, e le procedure appropriate da seguire una volta conosciuto l'esito del caso.

Infine nell'ultimo capitolo sono presentate le *misure speciali disponibili nel caso di testimoni vulnerabili* o che abbiano subito intimidazioni. Viene fatto esplicito riferimento alle misure previste dal Youth Justice and Criminal Evidence Act del 1999, ponendo ancora una volta in evidenza che i bambini o le persone particolarmente vulnerabili possono fornire una testimonianza accurata e completa se messi nelle condizioni migliori e se adeguatamente protetti. Oltre a sottolineare la necessità di una stretta collaborazione tra avvocati, magistrati e giudici, vengono elencate le principali misure di protezione e la modalità di applicazione nel caso di testimoni vulnerabili: la separazione del bambino testimone dall'accusato attraverso l'utilizzo di schermi, la testimonianza attraverso un collegamento a circuito chiuso o a porte chiuse, l'eliminazione della toga dei giudici, l'ammissibilità della videoregistrazione della testimonianza, l'utilizzo di intermediari, di ausili per la comunicazione e di una persona della corte che supporti il testimone nel momento in cui rende dichiarazioni. Altre forme di protezione sono assicurate dalla discrezionalità del giudice di intervenire nel caso in cui le domande poste dagli avvocati creino condizioni sfavorevoli a una testimonianza completa e accurata oppure qualora venga chiesto al testimone di fornire in aula il suo indirizzo, l'accusato chieda di controinterrogarlo, gli vengono poste domande o citate informazioni che riguardano la sua vita sessuale.

Anche nel nostro Paese si sta sviluppando molto interesse relativamente alle migliori procedure per facilitare la testimonianza del bambino, garantendo la minore traumaticità possibile connessa

a tale esperienza e nel contempo assicurando quelle qualità di accuratezza e quantità di dettagli che possono soddisfare le esigenze del contesto giudiziario.

Il contributo di De Leo e Biscione (1999), sul tema dell'ascolto del minore e della testimonianza, affronta considerazioni di carattere generale circa gli obiettivi e l'opportunità dell'intervento di un esperto in supporto al giudice nella gestione della delicata fase di raccolta delle dichiarazioni di un minore circa un presunto abuso. Avvertimenti generali, sulla necessità di un ascolto empatico, della preparazione dell'ambiente, dell'opportunità di evitare domande suggestive, di dotarsi di una griglia mentale per adeguare la conversazione con il bambino a precise nozioni sul suo funzionamento cognitivo in ragione del livello evolutivo, sono raccomandati come regole estrapolabili da qualsiasi schema d'intervista e ampiamente condivisi da tutti gli autori che se ne sono occupati.

Anche Valvo (1997) affronta da più punti di vista il problema della raccolta e della valutazione della testimonianza della presunta vittima, dedicando particolare attenzione al bisogno di sostegno emotivo, di approfondita conoscenza del suo funzionamento psichico: di questo lavoro psicologico sottolinea la valenza precoce di cura al fine di promuovere l'elaborazione del trauma, specie nella connessione tra fatti e sentimenti evocati, per contrastare l'espropriante vissuto di essere vittima. Si addentra poi in generale nel campo delle tecniche di intervista e della valutazione della sua credibilità.

Più nel dettaglio entrano le considerazioni di Dettore (1999). L'autore parte, nella trattazione dell'intervista con il bambino abusato, da una *rassegna degli studi che già negli anni '80 avevano affrontato, in maniera non sistematica come oggi, il metodo di raccolta delle dichiarazioni del minore. Vengono descritti: il metodo del gruppo di Great Ormond Street, del Royal College of Psychiatrists, e altri approcci non strutturati. Ciò che contraddistingue questi primi tentativi di sistematizzare i mezzi per ottenere la maggior protezione del bambino, e addirittura un suo vantaggio nell'elaborazione dell'abuso, e per garantire la qualità delle dichiarazioni raccolte, è una grande vicinanza ai sistemi abitualmente utilizzati in campo psicologico per facilitare la comunicazione con il bambino e le sue associazioni mentali. C'è infatti l'indicazione di ricorrere a giocattoli, bambole (anatomicamente corrette e non), materiale come disegni, pongo, pupazzi, addirittura animaletti, per aiutare il piccolo a mimare quello che può essere difficile o emotivamente doloroso da tradurre in parole. Tutti gli autori citati ricorrono a tecniche molto flessibili, non ponendosi particolari limitazioni nell'utilizzo del materiale e anche nel modo talora fin troppo diretto di affrontare il tema dell'abuso.*

Dettore considera un *punto di progresso la sistematizzazione della Step-Wise Interview*, elaborata da Yuille e coll. (vedi sopra). Di questo protocollo vengono descritte in dettaglio le fasi, corredate da *utili annotazioni circa le traduzioni in pratica* delle indicazioni di tale metodo, ricavate dall'esperienza diretta dell'autore nel raccogliere le testimonianze dei bambini. Tali annotazioni riguardano chi far presenziare all'intervista e con che ruolo; le parole precise da dire nelle varie circostanze; le modalità con cui può essere raggiunto l'obiettivo di familiarizzare con il bambino prima di entrare nel tema principale del discorso (l'autore suggerisce anche tre o quattro incontri "neutri", se necessario); la lunghezza della conversazione; la strategia per arrivare gradualmente a

parlare di abuso senza ricorrere a elementi precedenti della denuncia; il modo per chiedere precisazioni, ove necessario, senza indurre nel minore l'idea di non essere creduto o di aver sbagliato qualcosa; il ruolo di ausili alla conversazione verbale, come disegni e bambole; gli accorgimenti per testare, alla fine dell'intervista, la suggestionabilità del piccolo testimone.

Successivamente Dettore (op. cit.) focalizza anche il metodo dell'Intervista Cognitiva, che la Step-Wise Interview si riserva di integrare qualora si riveli opportuno e necessario aiutare il minore a espandere i propri ricordi e racconti. A parte aspetti facilmente applicabili, come fissare l'attenzione sugli elementi contestuali dell'evento e lo stimolo a riferire ogni cosa venga in tal senso alla mente, anche se il soggetto non ne è pienamente sicuro o lo giudica poco importante (la ricerca documenta che un atteggiamento meno critico verso i propri ricordi favorisce resoconti più dettagliati e completi), *altri artifici contenuti nell'Intervista Cognitiva non si sono rivelati adatti a bambini sotto i 10 anni*: in particolare vengono citate le richieste di ricordare gli eventi in ordine differente e di mutare prospettiva.

A conclusioni analoghe, per quanto riguarda l'utilizzabilità dell'Intervista Cognitiva con bambini, arrivano anche Cavedon e Campagnola (1999). Le autrici descrivono uno *studio sperimentale effettuato sottoponendo a Intervista Cognitiva e a Intervista Strutturata bambini di 5-6 anni e di 8-9 anni*. L'oggetto dell'intervista è stato una sequenza di un film per bambini che non conteneva elementi tali da provocare turbamento o sentimenti negativi. I risultati portano a pensare che con entrambi i tipi di intervista si possano ottenere buoni resoconti, ricchi di dettagli e con un numero di errori e confabulazioni molto basso. *L'Intervista Cognitiva permette di ottenere risultati migliori soltanto nei bambini più grandi*; va tuttavia notato che in generale questi ultimi hanno migliori prestazioni mnemoniche. Inoltre il buon risultato conseguente all'Intervista Cognitiva nella situazione sperimentale (in cui i bambini erano intervistati il giorno dopo la visione del film) può dipendere anche dal fatto che tale metodo aiuta a focalizzare il contesto degli eventi, che è una componente vivida quando l'evento è recente e che naturalmente impallidisce a distanza di tempo, non consentendo alcun recupero del ricordo anche sotto stimolo in quanto la memoria si è persa in gran parte. Ovviamente questo vantaggio sarebbe difficilmente ottenibile nelle situazioni di trauma reale, in cui le dichiarazioni vengono fatte sovente a grande distanza dagli eventi. Da ultimo va notato che è certo più facile espandere la capacità di ricordare e riferire quando si tratti di eventi neutri o piacevoli, mentre numerosi studi (Peters, 1987) hanno dimostrato che eventi negativi e stressanti vengono ricordati in misura minore.

Le autrici concludono che, alla luce anche di questa ricerca, *tutt'e due i protocolli considerati si sono confermati come ottimi sistemi per raccogliere la testimonianza dei minori* e che il loro uso nella pratica testimoniale deve quindi essere incoraggiato.

5. PROBLEMI APERTI

5.1 La variabilità connessa alla traduzione operativa

L'esperienza acquisita negli ultimi anni nella raccolta dei racconti dei bambini abusati ha permesso di andare oltre la precisazione di fasi e metodi delle interviste, come illustrato precedentemente, e di arrivare a dettagliare molte importanti *declinazioni pratiche* delle stesse, che hanno effetti rilevanti per la loro buona riuscita. Dobbiamo ad alcuni autori una serie di utili approfondimenti in tal senso.

Warren e McGough (1996) hanno dato rilievo, attraverso la revisione di precedenti ricerche, agli aspetti dell'intervista del bambino testimone che possono migliorare o peggiorare la sua prestazione. Ne risulta un'articolata riflessione sui differenti effetti del "chi", "quando", "come", "dove" dell'intervista stessa, riflessione che mostra quanto ciascuno di questi aspetti debba essere accuratamente valutato nel giudicare le informazioni raccolte attraverso il racconto del bambino. In particolare, con riferimento a "chi" esegue l'intervista, un campione di bambini di 4 anni sperimentalmente interrogati su eventi neutri da finti poliziotti, che come tali si qualificavano, fornivano meno informazioni corrette e più informazioni scorrette, rispetto a quelli che venivano intervistati da un operatore senza quelle caratteristiche (Goodman, 1993). A simili conclusioni arriva la ricerca di Clarke-Stewart et al. (1989) sui bambini di 5-6 anni. Risulta anche interessante il fatto che i bambini *tendano a raccontare con miglior successo ad intervistatori che sono già a conoscenza della loro esperienza*, e danno i peggiori risultati con quelli mal informati piuttosto che con quelli che ignorano del tutto gli eventi di cui si parla (Pettit et al., 1990).

Si ottengono risultati ugualmente negativi quando l'intervistatore ha un atteggiamento accusatorio nei confronti del presunto perpetratore (Lepore e SESCO, 1994), mentre utilizzare piccoli rinforzi (offrire ad esempio un piccolo dolce all'inizio del colloquio) e trattare il bambino in modo caldo e amichevole, riconoscendo in varie occasioni il suo sforzo, migliora il racconto e diminuisce le inaccuratezze, anche nel caso di bambini piccoli (Goodman et al., 1991; Moston, 1992, cit. in Agnoli e Ghetti, 1995). Viceversa ciò non accade se l'atteggiamento dell'intervistatore è distante e asettico (Agnoli e Ghetti, 1995).

Nella stessa direzione e ancora sulla variabile legata all'intervistatore, notazioni interessanti ci vengono da Davies, Wescott e Horan (1998). Gli autori analizzano in modo articolato i risultati ottenuti sul piano quantitativo e qualitativo nelle interviste a bambini tra i 4 e i 14 anni, effettuate da ufficiali di polizia attenendosi alle indicazioni del Memorandum of good practice del 1992.

Particolarmente interessanti sono le rilevazioni riguardanti l'associazione tra la lunghezza delle risposte e loro qualità (misurata su quanto risultavano soddisfatti i criteri CBCA) e atteggiamento dell'intervistatore. "Drammatico" viene definito il miglioramento ottenuto quanto più quest'ultimo usa semplici rinforzi verbali a punteggiare le dichiarazioni del bambino (sì, certo, ho capito, eh già, ecc. ecc.) e quanto più lo stesso usa riassumere sinteticamente e periodicamente al piccolo quanto ha capito del suo racconto. Tale effetto migliorativo, ad alta significatività statistica, attraversa invariato i diversi gruppi d'età.

Al contrario, quanto più è lungo il tempo impiegato dall'intervistatore nella fase di costruzione iniziale del rapporto con il piccolo testimone, tanto peggiori diventano le sue prestazioni sul piano quantitativo e qualitativo. Non è facile spiegare questo dato, che potrebbe essere correlabile alla conseguente contrazione del tempo per l'intervista vera e propria, aumentando la pressione

psicologica, oppure potrebbe comportare un rischio di distrazione per il bambino, esaurendo il suo tempo d'attenzione. Comunque sia, il dato rilevato obbliga a ripensare come importante questa fase dell'intervista, talvolta vissuta come una formalità dovuta.

Il focus degli elementi da considerare rilevanti per la riuscita di un'intervista, quindi, si sposta, e si complessifica il pensiero circa l'influenza di "fattori umani" poco codificabili.

Un altro particolare rilevante riguarda l'abitudine dell'intervistatore di *operare da solo o insieme a colleghi*. Le ricerche non hanno ancora fornito una risposta univoca a questo problema, ma hanno senza dubbio contribuito a mettere in evidenza i vantaggi e gli svantaggi sia dell'intervista svolta individualmente sia di quella condotta in team. Mapes (1995) raccomanda che ogni sforzo debba essere fatto per ridurre il numero di intervistatori, in quanto doversi relazionare a molte diverse persone è molto stressante per il bambino. L'autore cita una ricerca sperimentale a supporto della sua raccomandazione: da tale ricerca (Hill, Hill, 1987) risulta che quando il bambino è intervistato su un video (riguardante un conflitto padre-figlia) in un ambiente tranquillo con un solo osservatore ricorda di più e meglio che quando ha a che fare con molti osservatori..

Se *dal punto di vista del bambino* può essere più semplice instaurare un rapporto con un singolo operatore, *dal punto di vista dell'intervistatore* e più in generale per l'efficacia della valutazione, può essere vantaggioso che vengano coinvolte diverse figure professionali, perchè il numero delle interviste può essere ridotto e vengono favorite la condivisione delle opinioni e le scelte comuni. *Per conciliare le esigenze*, si raccomanda che in linea generale sia una persona sola a condurre l'intervista: l'altro operatore può essere presente, prevalentemente silenzioso, prendendo appunti e suggerendo eventualmente ulteriori domande, oppure, se tutta l'équipe ha già pianificato quali argomenti dovranno essere toccati, può assistere al colloquio attraverso uno specchio unidirezionale (Poole e Lamb, 1998).

Circa il *"quando"*, Warren e McGough (op. cit.) propongono interessanti riflessioni sulle interviste ripetute, per le quali si rimanda ai successivi paragrafi. Ancora più importante sembra il problema della *precocità dell'intervista*. I pareri non sono univoci. Se alcuni autori dubitano che interrogare presto il bambino sugli eventi traumatici possa essere positivo (Baker-Ward et al., 1993), altri sostengono che un'intervista precoce, anche se non esaustiva, costituisca almeno una *"vaccinazione contro l'oblio"*, rinforzando la fissazione dei ricordi e diminuendo il rischio della loro decadenza nel tempo (Brainerd et al., 1990; Poole e White, 1993; Warren et al., 1993), con conseguente aumento del rischio di suscettibilità alla suggestione (Brainerd et al., 1990; Warren e Lane, 1995).

Dettagli sul *"come"* interrogare il bambino sono già stati riferiti più sopra, parlando dei vari protocolli di intervista.

Da ultimo, circa il *"dove"*, viene sottolineata l'opportunità di utilizzare un *luogo non inquisitorio e il più possibile confortevole* (Whitcomb, 1992). Studi sperimentali sostengono una tale scelta (Hill e Hill, 1987; Saywitz e Nathanson, 1993), e anche i bambini stessi designano come più stressante il contesto di un'aula di giustizia o di un posto di polizia.

Un cenno a parte merita l'abitudine, negli Stati Uniti, di portare al Pronto Soccorso i bambini per cui si sospetta abuso sessuale, anche se sono trascorse più di 72 ore dall'episodio riferito. In questi

casi, il Pronto Soccorso diventa il luogo in cui, oltre all'esame medico, viene effettuata una prima intervista per raccogliere almeno grossolane notizie sul presunto abuso (Gordon, Jaudes, 1996). Per quanto gli autori affermino con sicurezza che tale procedura risulterà forzosamente inadeguata, e che quindi l'abitudine di ricorrere al Pronto Soccorso in questi casi debba essere fortemente scoraggiata, tuttavia è confortante rilevare che le informazioni raccolte in quel contesto di solito concordano sostanzialmente con quelle raccolte in una successiva intervista effettuata da un gruppo specializzato e multidisciplinare di professionisti.

C'è da notare che, in questo confronto, *non muta la qualità del "chi" dell'intervista, trattandosi di persone con attitudine clinica*, prive quindi di quelle caratteristiche "giudiziarie" (vedi il commento precedente sull'impiego sperimentale di finti poliziotti come intervistatori) che possono intimidire la piccola vittima. ***Si conferma dunque che ciascuno dei fattori fin qui esaminati esercita un'influenza "composta" sulla buona riuscita del dialogo con il bambino testimone, in una prospettiva necessariamente multifattoriale.***

Tornando tuttavia al "dove" ottimale, in particolare Poole e Lamb (1998) raccomandano l'utilizzo di un centro specificamente arredato per l'occasione o, quando ciò non fosse possibile, suggeriscono che l'ambiente in cui si svolge l'intervista sia dotato di una sala d'attesa con alcuni giocattoli, una stanza dove avverrà l'intervista vera e propria e una stanza di osservazione. Consigliano anche di mettere in atto tutti gli accorgimenti per ridurre la paura del bambino di essere interrogato perchè colpevole di qualche mancanza.

Quanto più ci si inoltra, però, nella traduzione concreta e pratica dei principi di fondo a cui attenersi nell'intervistare le piccole vittime, ***tanto più emerge in modo inquietante che il confronto con il "mondo reale" (come lo definiscono gli autori anglosassoni) mette in luce un'estrema variabilità nella traduzione operativa quotidiana.***

Davey e Hill (1999) riferiscono una rilevazione effettuata nel Galles circa una decina di anni fa; all'epoca non era ancora in vigore il già citato Memorandum of Good Practice, del 1992, ma erano presenti linee-guida locali per l'intervista ai bambini vittime di abuso. Ciò nonostante il panorama rilevato è molto fluido. Seguendo in parte lo schema di Warren e McGough (op.cit.), il "chi" coinvolgeva professionisti appartenenti a 8 categorie diverse, ridotte a 4 per l'analisi statistica (psicologi, assistenti sociali, educatori, poliziotti), con *evidenti differenze nella formazione di base*. Solo poliziotti e assistenti sociali tendevano ad effettuare insieme gli incontri con il bambino, non si sa in base a quali criteri.

Se sotto il tema del "chi" si considera anche la presenza di *persone che assistono all'incontro*, si rileva grande variabilità. Se ciò può rimanere nell'ambito di scelte discrezionali comprensibili quando si tratta del genitore del bambino, risulta più difficile capire come una grande maggioranza di professionisti dichiarasse di aver ammesso talvolta la presenza del *presunto perpetratore*, in aperto contrasto con quanto la letteratura raccomanda.

Anche il "come" risultava bizzarro. Nonostante l'esistenza, come già citato, di *linee-guida* locali, solo il 23,3% attestava di fare riferimento ad esse; se venivano usate le *bambole anatomiche*, solo il 19% teneva conto di specifiche istruzioni per l'uso. La *lunghezza* delle interviste arrivava spesso a due ore, contrariamente a quanto è noto sulla capacità di attenzione dei bambini. Anche per

quanto riguarda i temi trattati, solo il 30% dedicava sistematica attenzione alla possibile esposizione del piccolo alla *pornografia*, mentre questo viene raccomandato in letteratura come un tema da esplorare sempre, anche per evitare di confondere l'"aver visto" con l'"aver subito".

Come corollario, *non può stupire che la maggioranza delle interviste condotte senza ancoraggio a metodi precisi non abbia prodotto prove tali da poter diventare oggetto di un rapporto all'autorità giudiziaria.*

Ancora più sorprendenti sono i dati rilevati da Sternberg et al. (2001). Gli autori partono dalla constatazione che, per quanto le migliori tecniche di intervista con i bambini presunti vittime di abuso abbiano ormai da anni punti fermi universalmente condivisi (quelli citati in altre parti di questo capitolo), rilevazioni effettuate negli Stati Uniti, in Israele e in Svezia da un ampio gruppo di autori tra il 1996 e il 2000 dimostrano estrema inosservanza di tali regole-base da parte degli intervistatori. Tuttavia, notano gli autori, le iniziative assunte in Israele per formalizzare a livello governativo linee-guida per gli intervistatori, e per formare conseguentemente gli stessi, hanno avuto come effetto un drammatico miglioramento nella pratica di intervista (Orbach et al., 2000: in Sternberg, 2001). Gli autori hanno voluto verificare se in Inghilterra e in Galles dopo l'adozione del Memorandum of good practice (MOGP, 1992) si confermava lo stesso miglioramento. I risultati sono stati molto deludenti. La maggioranza degli intervistatori (poliziotti, assistenti sociali, o le due figure contemporaneamente), nonostante la frequenza di un corso di formazione specifico di cinque giornate, ricorrevano precocemente e abbondantemente a domande guidanti e a scelta chiusa per ottenere le informazioni centrali rispetto al sospetto abuso, *agendo in modo contrario alle linee-guida raccomandate.*

Quanto sopra non deve diventare spunto per improprie generalizzazioni, ma è citato a titolo esemplificativo per sollevare il problema. Anche se negli ultimi anni molto si è fatto per promuovere maggiore rigore, e maggiore efficacia, nella raccolta delle dichiarazioni delle piccole vittime di abuso, tuttavia *è bene non dimenticare che, anche con le regole più raffinate, condizioni di operatività quotidiana caratterizzate da insufficiente formazione, sovraccarico, mancanza di attrezzature e altro ancora, possono inficiare, con grave rischio, i progressi effettuati "sulla carta".*

5.2 La videoregistrazione

Questo tema è già stato esaminato dal punto di vista dell'ammissibilità legale. Si vorrebbero ora maggiormente mettere in luce i lati positivi e negativi che riguardano più da vicino gli aspetti psicologici e tecnici dell'utilizzo di questo strumento a fini processuali (vedi anche il cap.V, per le implicazioni riguardanti lo sforzo dei professionisti di darsi regole condivise)..

Nell'affrontare i problemi connessi all'utilizzo della videoregistrazione, Faller (1996) riporta in modo schematico le opinioni di altri autori e mette ben in luce quali sono i vantaggi e gli svantaggi comunemente riconosciuti. L'autrice sottolinea che le linee guida dell'APSAC (American Professional Society on the Abuse of Children, 1990) indicano che l'utilizzo della videoregistrazione o dell'audioregistrazione non deve essere considerato una necessità assoluta, ma una scelta responsabile, determinata dalle preferenze dell'operatore, dalle condizioni logistiche

e da considerazioni di ordine clinico. Le linee guida dell' AACAP (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1990), al contrario, esprimono una posizione nettamente favorevole all' utilizzo della videoregistrazione, pur avvertendo dei numerosi rischi e svantaggi. *C'è quindi dialettica sull' argomento, anche tra i professionisti più attenti e accreditati*

Per quanto riguarda i **vantaggi** di questo strumento, la Faller riporta le osservazioni di Myers (1992, questo autore si pone sulla stessa linea di molti altri, per es., Warren e McGough, 1996): la videoregistrazione può diminuire il numero di interviste necessarie, fornisce una completa documentazione degli interventi (elemento che può garantire che vengano utilizzate le tecniche di intervista più adatte e può contrastare la possibilità che vengano sollevati dubbi a questo proposito), può essere utilizzata per persuadere genitori che non credono al bambino o per indurre l'abusante a confessare. Per quanto riguarda la vittima, questo strumento può ridurre la probabilità di una ritrattazione o servire a rinfrescare la sua memoria prima della testimonianza (Yuille et al., 1993). Infine, il testimone-esperto può visionare la registrazione per formarsi un' opinione sull' abuso. Le linee guida dell' AACAP (1990) mettono in evidenza che attraverso la registrazione possono essere salvaguardate le affermazioni iniziali del bambino. La Faller (1996) aggiunge che la videoregistrazione mostrerebbe la volontà dell' intervistatore che le informazioni che gli sono state utili per arrivare alle sue conclusioni possano essere utilizzate anche da altri, fornisce all' operatore la possibilità di avere una registrazione completa da cui trarre conclusioni, può essere inoltre utilizzata per persuadere altri professionisti della validità del caso, può essere lo strumento più adeguato per cogliere le emozioni del bambino durante l' intervista.

L' autrice fa riferimento a quanto scritto da Myers (1992) anche per quanto riguarda gli **svantaggi** della videoregistrazione. Il bambino può essere soggetto ad attacchi a causa della presenza di incoerenze di minor importanza nel suo racconto. Inoltre, a causa della gradualità del processo della rivelazione, si possono rilevare alcune incoerenze tra le diverse sessioni registrate e, se solo alcune lo sono state, potrebbero essere quelle meno persuasive. L' esistenza della videoregistrazione potrebbe anche comportare che le tecniche utilizzate dall' intervistatore diventino il bersaglio di attacchi, che il bambino (o l' intervistatore) si senta a disagio. Infine, la cattiva qualità della registrazione potrebbe rendere meno chiari i fatti, e il video potrebbe cadere in mano a persone che non hanno rispetto per la riservatezza.

Faller argomenta ulteriormente, aggiungendo che non solo questo strumento potrebbe mettere a disagio il bambino, ma potrebbe diventare un vero ostacolo alla rivelazione. E' importante anche rilevare che la presenza della videoregistrazione può far sì che tutta l' attenzione di chi ne fruisce si concentri sulla tecnica di intervista, e quindi sull' adeguatezza dell' intervistatore, facendo passare in secondo piano gli elementi, pure importanti, rivelati dal bambino. Inoltre, l' utilizzo di questa tecnica comporta un costo in termini di tempo per la revisione delle registrazioni da parte dell' intervistatore e per la sua visione durante il processo: costo che non sempre è ripagato da corrispondenti benefici, dato che talvolta una testimonianza videoregistrata può essere ritenuta dai giudici meno incisiva ed efficace rispetto a una testimonianza dal vivo. Rispetto a quest' ultima osservazione Poole e Lamb (1998) aggiungono che l' utilizzo in sede di processo della registrazione dell' intervista con il bambino potrebbe confermare che i bambini sono testimoni di

per sé più “sospetti” e potenzialmente più “pericolosi” degli adulti, allargando il pregiudizio sulla loro inaffidabilità.

L'intervistatore dovrà quindi procedere ad un'attenta valutazione della situazione caso per caso, tenendo conto dei vantaggi, dei rischi e delle implicazioni in vista di un utilizzo della registrazione in fase processuale.

5.3 La presenza di una persona di supporto

Nel quadro dei provvedimenti di protezione che sempre più vengono riconosciuti come necessari nel momento in cui il minore vittima deve rispondere alle richieste dell'ambito giudiziario, *la presenza di una persona che possa dare conforto e supporto al bambino è considerato uno degli strumenti positivi principali.* Anche gli intervistatori si sentono solitamente più a loro agio in tale circostanza, ritenendo che i bambini possano essere più rilassati e cooperativi se siede vicino a loro una persona in grado di sostenerli emotivamente, specialmente nei casi di abuso sessuale in cui sono maggiori l'imbarazzo e la vergogna.

Non sempre, tuttavia, tale risultato è garantito. Gli autori non sono concordi nel valutare l'influenza che i tentativi di conforto hanno sul bambino: le ricerche hanno mostrato che la presenza di altre persone note e amiche durante un evento stressante, come la testimonianza, è associata a diversi benefici, anche se mancano ricerche che confermino sperimentalmente il miglioramento della qualità delle interviste nel caso in cui sia presente una persona di supporto (Poole e Lamb, 1998). Tuttavia *si verificano anche effetti inibitori* che difficilmente possono essere previsti completamente; infatti la presenza di un adulto familiare può anche frenare il bambino nel racconto o rendergli più difficile l'utilizzo di un linguaggio sessualmente esplicito.

Concludendo, sebbene una persona di supporto possa incoraggiare le piccole vittime a fornire molte più informazioni, sono necessarie ulteriori ricerche per arrivare ad una valutazione più approfondita di questo problema. E' molto probabile che, come si vedrà anche più avanti a proposito della ripetizione delle interviste, *non si possa prescindere, nella previsione degli effetti, dalla qualità della relazione tra il bambino e la persona che lo affianca nella testimonianza, dalla posizione di quest'ultima nei confronti dei fatti denunciati, dalla capacità della stessa di offrire al piccolo non solo generica attenzione, ma di riscuotere la sua fiducia e di comunicare specifica comprensione.*

5.4 Utilizzo delle bambole anatomiche e di altri strumenti

Molti professionisti si sono trovati nella situazione di dover condurre l'intervista nonostante le difficoltà comunicative che il bambino incontra a vari livelli. Nel caso dell'accertamento dell'abuso sessuale, è particolarmente importante per chi conduce l'intervista riuscire ad ottenere il maggior numero di informazioni e, soprattutto, ottenere informazioni accurate. Per superare le difficoltà del bambino nel comunicare quanto ha vissuto (legate sia al tipo di evento sia al suo

grado di sviluppo), molti professionisti hanno studiato e utilizzato diversi strumenti, oppure forniscono stimoli e oggetti concreti per aiutare il bambino a ricordare meglio.

◇ *Bambole anatomicamente corrette*

I più discussi tra questi strumenti sono senza dubbio le bambole anatomiche, anche se sono tuttora ampiamente utilizzate. Se Everson e Boat, in uno studio del 1988 avevano rilevato che il 37% degli intervistatori le usavano, Kendall-Tackett e Watson nel 1992 attestano una percentuale ben maggiore, il 73%. Davey e Hill, in un articolo del 1999 che riferisce una ricerca effettuata una decina di anni prima in Gran Bretagna, hanno constatato un uso più diffuso di questo strumento tra i professionisti più accurati e probabilmente alle prese con i casi più difficili. *Quindi è tuttora importante una approfondita analisi dei vantaggi e degli svantaggi di questi giocattoli nell'intervista alla presunta vittima di abuso.*

Everson et al. (1993, cit. in Kuehnle, 1996) hanno analizzato diversi protocolli di impiego delle bambole anatomiche e ne hanno identificato *sei possibili modalità di utilizzo*: conforto, cioè aiuto a creare un'atmosfera più rilassata; "rompi-ghiaccio", come spunto per affrontare temi sessuali; modello anatomico, per capire le conoscenze del bambino sul corpo e la terminologia da lui usata; aiuto nella dimostrazione, per facilitare specie i più piccoli a "mostrare" invece che a "dire"; stimolo per la memoria e/o "schermo" diagnostico, per suscitare ricordi specifici o più genericamente per portare allo scoperto un interesse sessuale particolare; test diagnostico (quest'ultima valenza non è approvata dall'American Professional Society on the Abuse of Children), come aiuto a discriminare i bambini abusati da quelli non abusati.

Quanto a quest'ultimo aspetto, ci sono state nel corso degli anni numerose ricerche che si sono occupate di *valutare l'efficacia delle bambole anatomiche nel discriminare tra i bambini vittime di abuso sessuale e quelli non abusati*. I diversi studi non sono giunti ad univoche conclusioni. Un'interessante ricerca di Boat e Everson (1988) fornisce alcuni dati in riferimento ai comportamenti messi in atto dai bambini che vengono ritenuti normali: il comportamento più comune (con alcune differenze tra le opinioni delle diverse categorie di professionisti) sembra essere quello di svestire la bambola, seguito dal fissarne i genitali e dal toccarne il petto, ecc.. I professionisti concordano nel ritenere che l'agire comportamenti fortemente sessualizzati non si riscontra normalmente nei bambini che non hanno subito un abuso sessuale.

Kendall-Tackett (1992a, in Mazzoni, 2000) si è concentrata sul gruppo dei bambini più piccoli (3-5 anni). Mentre spogliare, guardare, toccare le parti sessuali delle bambole si verificava comunemente, come anche far baciare le bambole tra loro, più sospetta risultava la comparsa di ansia ed evitamento. Se poi vengono mimate interazioni francamente sessualizzate e penetrative, specie oro-genitali, tali comportamenti secondo la ricerca sarebbero fortemente suggestivi di vittimizzazione sessuale.

Più prudente appare la posizione di Skinner (1996): nella sua revisione della letteratura viene messa a fuoco la credenza che le conoscenze sessuali dei bambini siano limitate e che escludano i comportamenti sessuali degli adulti, credenza posta alla base dell'assunto che il bambino che mostra conoscenze inappropriate le abbia apprese attraverso esperienze inusuali. I dati delle

ricerche riportate dall'autrice non giungono però a nessun risultato definitivo, mostrando in alcuni casi una differenza tra i bambini abusati e non abusati e in altri nessuna differenza nella messa in atto di comportamenti sessualizzati.

Altre considerazioni inducono a guardare con diffidenza questo strumento.

Il problema principale nel suo utilizzo è la *mancaanza di linee guida condivise* per l'uso con i bambini e per l'interpretazione dei comportamenti che vengono messi in atto. Per questo motivo, come afferma Kuehnle (1996), i clinici che utilizzano le bambole anatomiche nella valutazione dell'abuso sessuale possono contare solo sul proprio giudizio per decidere quando l'interazione del bambino con la bambola sia semplice curiosità, un modo di giocare appropriato per l'età del bambino, una dimostrazione di interazioni sessuali a cui il piccolo ha assistito, una ricostruzione di quanto il bambino stesso ha vissuto.

Nel contesto legale le bambole anatomiche sono state oggetto di numerose contestazioni, in particolare *sono ritenute troppo suggestive* per l'evidenza delle loro parti sessuali, che, secondo alcuni, possono indurre i bambini a fantasticare e a fare false denunce.

Anche riguardo a questo problema le ricerche non hanno fornito una risposta univoca: in alcuni studi le bambole non risultano suggestive sul piano dei comportamenti sessualizzati, almeno nel caso di bambini che non sono stati abusati sessualmente (Everson e Boat, 1994 in Skinner, 1996), mentre altri dati confermano l'ipotesi contraria (Goodman e Aman, 1990, in Skinner, 1996). E' possibile anche, come confermano alcuni studiosi (Saywitz et al., 1991; Herbert et al., 1987, in Skinner, 1996), che questo tipo di bambole non sia uno strumento suggestivo in sè, ma possa diventarlo se altri aspetti dell'intervista non sono pienamente corretti. Anche Kuehnle (1996) ipotizza che il problema potrebbe non essere tanto dovuto all'effetto contaminante delle bambole, quanto all'uso non appropriato delle stesse da parte dell'intervistatore e all'interpretazione sbagliata dell'interazione del bambino con questo strumento. Dalle ricerche emerge, infatti, che la semplice esposizione dei bambini alle bambole anatomiche crea un aumento del loro interesse verso i propri genitali e quelli del giocattolo; inoltre, può accadere che le bambole di questo tipo attirino l'attenzione del bambino sull'aspetto dell'anatomia sessuale, e creino richieste di informazioni sessuali. *Ma, nonostante questi effetti e possibili rischi, non risulta confermata la credenza che l'utilizzo delle bambole anatomiche con bambini che non hanno subito abusi sessuali li induca a fantasie di questo tipo* (cfr. per es., Boat ed Everson, 1993, Glaser e Collins, 1989, cit. in Kuehnle, 1996).

Altri dubbi riguardano l'utilità di questo strumento nel facilitare la comunicazione del bambino.

Le ricerche in questo campo hanno messo in evidenza che, nonostante fossero usate con lo scopo di aiutarli nella verbalizzazione di quanto accaduto, i bambini molto piccoli hanno grandi difficoltà con il materiale che rappresenta la realtà (cfr., per es., DeLoache e Marzolf, 1993, Bruck et al., 1995 cit. in Kuehnle, 1996); ma anche in questo caso i risultati delle ricerche non sono univoci (Skinner, 1996).

A completamento di questa revisione bibliografica sull'utilizzo di questo strumento sembra interessante citare una ricerca di Samra e Yuille (1996) nella quale è stata analizzata l'influenza di *normali bambole non anatomicamente corrette* nel facilitare il ricordo nei bambini tra i 4 e i 6

anni. I dati emersi evidenziano che, in generale, l'utilizzo di queste bambole non compromette la memoria dei bambini, anzi vengono ricordati molti dettagli, anche se i giocattoli con troppi particolari possono indurre nelle dichiarazioni un numero maggiore di dettagli non corretti. Gli autori concludono suggerendo che le bambole comuni potrebbero essere una valida alternativa nel caso in cui non sia opportuno l'utilizzo di quelle anatomicamente corrette.

Dati gli esiti degli studi in questo campo, ***la raccomandazione inevitabile è che in nessuna circostanza, senza la presenza di altri elementi di conferma, il gioco messo in atto venga utilizzato per identificare un bambino come vittima di abuso sessuale***, anche se compaiono interazioni fortemente sessualizzate. Tuttavia, si deve anche sottolineare che, *se utilizzate in modo corretto, le bambole anatomiche possono essere sia uno stimolo per il bambino a mostrare quello che conosce riguardo alla sessualità, sia uno strumento per assisterlo nella descrizione dell'esperienza sessuale che ha raccontato* (Kuehne, 1996).

Morgan (1995) fornisce alcune indicazioni per l'utilizzo corretto delle bambole anatomiche nel corso dell'intervista con il bambino (ci sono altri protocolli di utilizzo che si differenziano sotto molti punti di vista, ma nessuno ha ottenuto la conferma di essere migliore degli altri). L'autrice suggerisce di ricorrere alle bambole anatomiche solo dopo che il bambino abbia fornito un'indicazione che l'abuso sia avvenuto, per ottenere informazioni dettagliate riguardo all'abuso stesso e alle modalità con cui si è verificato. L'introduzione di questo strumento deve avvenire solo se il piccolo mostra difficoltà o imbarazzo nel raccontare la sua esperienza, tenendo presente che non tutti le gradiscono. Quando si presentano le bambole (possono essere mostrate con o senza vestiti) bisogna spiegare che sono uno strumento utile per parlare con i bambini e che lui potrà tenerle e utilizzarle mentre è assieme all'operatore. Prima di rimuovere le bambole dal posto dove sono collocate, è necessario dire che sono diverse dalle altre, evidenziando che queste hanno le parti del corpo come le persone, inclusi gli organi sessuali. Conclusa questa prima fase, è bene lasciare al piccolo la possibilità di esaminarle. Molti bambini introdurranno le loro dita nelle diverse aperture (bocca, vagina, ano), proveranno a vedere se il pene si inserisce nella vagina o nella bocca o nell'ano. Morgan sottolinea che questi sono *normali comportamenti esplorativi*, che non devono essere considerati in se stessi la prova che il bambino abbia subito un abuso sessuale. ***È importante ascoltare attentamente quello che viene verbalizzato dalla vittima mentre utilizza le bambole.*** Quando l'intervistatore ha l'impressione che sia stato concesso abbastanza tempo per esaminarle, chiederà al bambino di sceglierne una per parlarne. L'intervistatore potrà chiedere qual è il nome della bambola, il nome delle diverse parti del corpo (incominciando da quelle non sessuali) che indicherà sulle bambole di entrambi i sessi. E' necessario che l'operatore ripeta sempre quanto detto dal bambino e utilizzi la sua terminologia per continuare la conversazione. Successivamente, è possibile usare le bambole per ottenere dettagli specifici. Si può ricordare al bambino quello che ha detto nelle fasi precedenti e chiedergli di mostrare quello che è accaduto, invitandolo, per prima cosa, a scegliere una delle bambole per rappresentare se stesso e una per l'abusante (è importante verificare che il bambino sia in grado di comprendere il gioco simbolico). Successivamente, si può chiedergli ancora di verbalizzare quello che sta facendo, mentre mostra quello che è avvenuto.

Nel condurre l'intervista con l'aiuto delle bambole è sempre necessario tener presenti le regole stabilite per la conduzione delle interviste, evitando di porre all'inizio domande chiuse, induttive, a scelta multipla e arrivando solo gradualmente a fare richieste più specifiche. Dopo aver approfondito il racconto del bambino su dettagli marginali, ma importanti per confermare la sua credibilità, è opportuno lasciare che egli continui a usare le bambole senza fare domande (chiedendogli solo di spiegare quello che sta facendo), perché in questo modo possono emergere ulteriori informazioni. L'intervistatore dovrà permettere al piccolo di esprimere i propri sentimenti, mantenendo un atteggiamento comprensivo e supportandolo, indipendentemente da quello che sta dicendo. Infine, quando l'operatore pensa di aver raccolto informazioni sufficienti, può concludere l'intervista seguendo le raccomandazioni già discusse in precedenza.

Dal punto di vista giudiziario, come già accennato sopra, le interviste condotte con l'ausilio delle bambole anatomiche risultano essere *facilmente attaccabili*. Per ovviare a questo rischio, Mapes (1995) suggerisce di accertarsi che queste siano ben proporzionate in tutte le parti del corpo, vengano presentate vestite al bambino, siano tenute con bambole di altro tipo. Inoltre, l'autore aggiunge che l'interazione del bambino con questi giocattoli deve essere osservata per lungo tempo e deve essere registrata in termini di descrizione del comportamento, piuttosto che in termini interpretativi.

◇ *Tecniche non verbali diverse dalle bambole anatomiche*

Da uno studio di Kendall-Tackett (1992b, cit. in Mazzoni, 2000) si rileva che i professionisti che intervistano i bambini utilizzano frequentemente ausili per completare la comunicazione verbale. Ciò avviene di più se gli intervistatori hanno competenze psicologiche, mentre è raro tra le forze di polizia. La finalità di tale utilizzo si situa a ponte tra la *necessità di una maggiore conoscenza del funzionamento psicologico* del bambino e l'opportunità di ricorrere a strumenti non verbali per *facilitare la comunicazione* sul tema oggetto dell'intervista.

Tra gli stimoli più usati sono i disegni e i disegni anatomici; una buona parte dei professionisti si serve anche di giocattoli vari, tra cui prevalgono la casa delle bambole e i burattini.

Il **disegno** può essere utilizzato durante l'intervista in diversi modi: disegno di persone, di specifici temi (per es., le emozioni), o quello libero. In molte situazioni questo strumento viene utilizzato come *test proiettivo*: anche se le ricerche non sono ancora giunte a risultati univoci che ne confermino la validità diagnostica specifica, è opinione condivisa che nel disegno la piccola vittima rappresenti la propria visione di sé e delle relazioni significative. Si tratta dunque di una proiezione del "filtro", in termini di vissuti, che il bambino mette tra sé e la realtà sperimentata, ma che può fornire, se ben interpretato, anche utili indici sulle caratteristiche di tale realtà.

Più riduttivamente, molti professionisti invitano il bambino a disegnare nella fase di costruzione del rapporto semplicemente per *metterlo a proprio agio*. Infatti, il disegno può attenuare lo stress, aumentare il tempo di attenzione del piccolo durante l'intervista, o introdurre argomenti che possono essere affrontati in modo verbale quando il disegno viene terminato. Bisogna però tener presente che permettere al bambino di continuare a disegnare per gran parte dell'incontro, senza richiederli di rappresentare l'evento in questione, può distrarre i più piccoli e può aumentare la

necessità di porre poi domande specifiche e direttive per riportare la loro attenzione sull'argomento trattato. Inoltre, il bambino potrebbe essere tanto concentrato sul disegno da rispondere alle richieste in modo casuale. Se invece l'intervistatore chiederà al bambino di disegnare l'episodio di abuso, questo potrà essere un modo per spingere il bambino a rivelare maggiori informazioni (Poole e Lamb, 1998).

Un discorso a parte merita l'utilizzo della tecnica dei *disegni anatomici*, che il bambino realizza copiando da un libretto contenente sagome di maschi e femmine nudi, a cinque diversi stadi di sviluppo, visti di fronte e di spalle. Al bambino viene mostrato questo libretto innanzitutto per comprendere la terminologia da lui usata per designare le parti sessuali. Gli viene poi chiesto di copiare quello che assomiglia di più a lui stesso e quello che assomiglia di più all'abusante; infine viene proposto al bambino di evidenziare sul disegno le parti del corpo che sono state toccate dal perpetratore.

Questo tipo di strumento può avere le stesse funzioni che sono state indicate per le bambole anatomiche, anche se è *meno efficace*: infatti è più difficile per il bambino mostrare un'interazione attraverso il disegno, e quest'ultimo è meno valido come stimolo per la memoria.

5.5 *La ripetizione delle interviste*

Nella trattazione di questo problema è utile tener presente la distinzione operata da Faller (1996) tra la situazione in cui le interviste siano *condotte da diversi operatori* e quella in cui sono *condotte dalla stessa persona*.

Riguardo al primo caso, l'autrice riporta una ricerca, svolta da Conte et al. (1993, cit. in Faller, 1996) su un campione di esperti nel campo dell'abuso sessuale, dalla quale emerge che, in media, i bambini hanno raccontato l'abuso che hanno subito ad almeno 2 persone prima di incontrare un esperto. Di conseguenza, una delle maggiori preoccupazioni riguarda la *possibilità di contaminazione del ricordo* e del racconto. Inoltre, la maggior parte dei professionisti presume, senza prove empiriche a sostegno di questa ipotesi, che la descrizione ripetuta delle proprie esperienze a diverse persone sia *intrinsecamente traumatico*, soprattutto se queste sono sconosciute e spesso non possono comportarsi in modo supportivo (Hibbard e Hartmann, 1993; Sgroi, 1982 cit. in Faller, 1996). Di fronte a questi rischi, l'obiettivo degli operatori che si occupano della gestione di questi casi è di minimizzare il numero di intervistatori che parlano con il bambino. Questa necessità si deve tuttavia bilanciare con quella che diversi professionisti possano conoscere differenti aspetti di quello che gli è accaduto.

Per quanto riguarda, invece, il caso in cui ci siano numerose interviste sempre *condotte dalla stessa persona*, gli autori non hanno ancora raggiunto un'opinione condivisa a proposito dei vantaggi e dei pericoli di un numero troppo esiguo o troppo elevato di incontri. Alcune delle numerose linee guida, *che focalizzano principalmente il problema della qualità e adeguatezza informativa dell'intervista* (cfr., per esempio, APSAC, 1990) suggeriscono di effettuare più di un colloquio e di utilizzare il primo per conoscere il bambino, chiedendo informazioni sull'abuso sessuale solo nel secondo. Altri autori consigliano di usare la seconda intervista per permettere al bambino di

descrivere ancora una volta l'abuso e controllare così la coerenza del racconto. L'APSAC (1990) propone di svolgere due incontri, in parte per fornire al professionista l'opportunità di svolgere un accertamento psicologico più completo sulle caratteristiche personali del bambino, in parte perché molte piccole vittime inizialmente negano l'abuso e occorrono quindi diverse occasioni per comprendere completamente quello che è avvenuto. Anche il Memorandum of Good Practice inglese (1992) raccomanda di far precedere, all'intervista vera e propria sull'abuso subito, momenti dedicati alla conoscenza del funzionamento psicologico del minore per tarare su di esso i ritmi dell'interazione specifica successiva: esigenze di controllo di eventuali eteroinduzioni sul piccolo testimone contrastano però con la necessità di assecondarne i tempi, portando al suggerimento di completare comunque l'intervista, pure ricorrendo a pause, nello stesso giorno.

D'altro canto, altri autori mettono in guardia riguardo all'*influenza delle interviste ripetute sull'accuratezza del ricordo* e sulla possibilità di suggestionare il testimone. Dalle ricerche in questo campo emerge che ci sono elementi di conferma del fatto che in una seconda intervista il bambino possa recuperare più ricordi che in una sola (Brainerd et al., 1991; Howe, 1991), e che è a volte necessario, specie nei bambini piccoli, la somma di questi ricordi per ottenere un quadro completo; sfortunatamente le interviste ripetute possono anche essere più un male che un bene (Warren e Lane, 1995), perché aumentano i ricordi ma anche le inaccurately.

Tuttavia, quanto alla suggestionabilità, se interviste fuorvianti ossessivamente ripetute in ricerche sperimentali (una volta alla settimana per dodici settimane consecutive) possono addirittura condurre ad articolati racconti di eventi mai avvenuti (Ceci et al., 1994), in un contesto senza pressioni, i bambini si sono dimostrati *più resistenti alla suggestione in una seconda intervista* rispetto a quanto accaduto nella prima e/o unica (Goodman et al., 1991; Tucker et al., 1991; Warren e Hulse, 1994).

E' necessario comunque, per raggiungere una visione realistica e completa dei pro e contro della ripetizione delle interviste, *calarsi nel punto di vista del bambino*. Una prima notazione ci viene da Flin (1991), che rileva l'incidenza del *fattore "motivazione"*. Esso è ovviamente soggetto a variazioni, correlate anche al numero di incontri a cui la piccola vittima è stata sottoposta. Secondo l'autore, la ripetizione dei colloqui sull'abuso può ridurre la cooperazione e quindi riflettersi negativamente sull'accuratezza dei ricordi.

Un secondo avvertimento viene dall'AACAP (1990) che sottolinea che le interviste ripetute possono causare al bambino uno stress non necessario, e portarlo a *credere di non aver fornito abbastanza informazioni* o quelle desiderate, generando in tal modo confabulazione. Faller (1996) aggiunge che nella valutazione di questo problema bisogna tener conto delle differenze tra i bambini e dell'influenza del contesto.

Un'interessante ricerca di Henry (1997) ha contribuito a mettere in luce le *problematiche psicologiche connesse alla ripetizione delle interviste*. Dai risultati del suo studio emerge che il numero delle interviste è significativamente connesso con punteggi elevati all'Inventario dei Sintomi del Trauma. L'autore evidenzia che, a livello psicologico, i bambini vittime di abuso sessuale si sentono responsabili per quanto è loro accaduto, per cui la richiesta di ripetere la loro storia li pone in contatto con ricordi dolorosi e può rinforzare l'interiorizzazione della colpa e della

vergogna già sperimentate durante l'abuso. Gli effetti potenzialmente dannosi sono il consolidamento della stigmatizzazione e la dissociazione dai ricordi e/o dalle emozioni collegate. Inoltre, la capacità di sviluppare fiducia nell'intervistatore può essere minata quando al bambino sono continuamente ripetute le domande alle quali ha già risposto, mentre tale fiducia è risultata importante per quanto riguarda la riduzione del livello di trauma (i due dati sono correlati in modo statisticamente significativo). Proprio ***il fattore fiducia si è rivelato cruciale***. Infatti, malgrado molti bambini abbiano sperimentato in precedenza il tradimento da parte dell'adulto, esprimono ancora la volontà di sviluppare una buona relazione con un professionista. Questo può servire a mitigare l'impatto del precedente tradimento e offrire una base per il recupero. Questo dovrebbe indurre i professionisti a concentrare i loro sforzi sulla fase di costruzione del rapporto, considerandola come componente chiave di ogni intervento.

Questa sottolineatura da parte dell'autore potrebbe indicare che *non è tanto il numero di interviste ad avere un'influenza sul bambino, quanto la modalità in cui sono condotte e la possibilità di sviluppare una relazione di fiducia tra il bambino e l'adulto che conduce l'intervista.*

BIBLIOGRAFIA (solo parte nuova)

Alexander R., "Legal decision affecting sexually abused children: implications for policy and practice.", *Journal of Law and Social Work*, pp. 22-32, 1993*****

Berliner L., Conte J., "The effects of disclosure and intervention on sexually abused children.", *Child Abuse and Neglect*, 19 (3), pp. 371-384, 1995.

Boat B., Everson M., Amaya-Jackson L., "Consistency of children's sexualized o avodant reactions to anatomical dolls.", *Journal of Child Sexual Abuse*, 5 (1), pp. 89-104, 1996.

Brewer K., Rowe D., Brewer D., "Factors related to prosecution of child sexual abuse cases.", *Journal of Child Sexual Abuse*, 6 (1), pp. 91-111, 1997.

Britton H., "Emotional impact of the medical examination for child sexual abuse.", *Child Abuse and Neglect*, 22(6), pp. 573-579, 1998.

Bull R., Davies G., "The effect of Child Witness Research on legislation in Great Britain.", in Bottoms B., Goodman G. (a cura di), "International perspetitive on child abuse and children' testimony. Psychological research and law.", Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1996.

Cavedon A., Campagnola N. (1999) La testimonianza infantile: una ricerca sperimentale sull'intervista cognitiva e sull'intervista strutturata, *Maltrattamento e Abuso all'Infanzia*, 1(3), 53-65.

Ceci S., Bruck M., "Jeopardy in the courtroom. A scientific analysis of children's testimony.", American Psychological Association, Washington DC, 1995.

Ceci S., Hembrooke H., "Expert witnesses in child abuse cases.", American Psychological Association, Washington DC, 1998.

Chapman J., Smith B., "Response of social service and criminal justice agencies to child sexual abuse complaints.", *Response to the victimization of Women and Children*, 10 (3), pp. 7-13, 1987.

Curto D., Di Bari T., Forno P., Malacrea M., Miola F., Rizzi A. (1994) Processo penale e vittima d'incesto: l'audizione protetta. In : Roccia C., Foti C., *L'abuso sessuale sui minori*, Unicopli, Milano.

Davey R.I., Hill J. (1999) The variability of practice in interviews used by professionals to investigate child sexual abuse, *Child Abuse and Neglect*, 23(6), 571-578.

De Leo G., Biscione M.C. (1999?) L'ascolto del minore e la sua testimonianza. In: De Leo G., Petruccelli?????????

De Rui L. (2001) Riflessioni sulla difesa dei minori nel processo penale, ovvero le occasioni mancate. In: Roccia C., *Riconoscere e ascoltare il trauma*, Franco Angeli, Milano.

Del Buono V., Renieri E., "La nuova normativa relativa agli abusi sessuali su minori dopo la legge 66/96.", in "...e poi disse che avevo sognato.", Luberti R., Bianchi D. (a cura di), ECP, 1997.

Dettore D. (1999?) La conduzione dell'intervista e la valutazione delle dichiarazioni del bambino con sospetto di abuso sessuale: In: Dettore D., Fuligni ????????????????

Dezwierk-Sas L., Wolfe D., Gowdey K., “Children and the courts in Canada.”, in Bottoms B., Goodman G. (a cura di), “International perspective on child abuse and children’ testimony. Psychological research and law.”, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1996.

Dezwierk-Sas L., “Empowering child witnesses for sexual abuse prosecution.”, in Dent H., Flin R. (a cura di), “Children as witnesses, John Wiley & Sons, 1992.

Dezwierk-Sas L., “Sexually abused children as witnesses.”, in Wolfe D.; McMahon R., et-al., “Child abuse: New directions in prevention and treatment across the lifespan.”, Thousand Oaks, CA, USA, Sage Publications, (1997).

Dezwierk-Sas L., Hurley P., Anderson L., Austin G., Wolfe D., Simpson P., Dick T., Vank L., Farnsworth A., “reducing the system induced trauma for child sexual abuse victims through court preparation, assessment, and follow up: Children Witness Project.”, London Ontario, 1991.

Dezwierk-Sas L., Hurley P., Hack A., Malla S., Dick T., “Three years after the verdict. A longitudinal study of the social and psychological adjustment of child witnesses referred to the Child Witness Project.”, Internet version, 1993.

Dezwierk-Sas L., Wolfe D., Gowdey D., “Children and the courts in Canada.”, *Criminal Justice and Behavior*, 23 (2), pp. 338-357, 1996.

Di Pietro E., Runyan D., Fredrickson D., “Predictors of disclosure during medical evaluation for suspected sexual abuse.”, *Journal of Child Sexual Abuse*, 6 (1), pp.133-142, 1997.

Dobowitz H., “Children’s responses to the medical evaluation for child sexual abuse.”, *Child Abuse and Neglect*, 22 (6), pp. 581-584, 1998.

Doueck H., Weston E., Filbert L., Beekhuis R., Redlich H., “A Child Witness Advocacy Program: caretakers’ and professionals’ views.”, *Journal of Child Sexual Abuse*, 6 (1), pp. 113-132, 1997.

Faller C. F., “Evaluating Children suspected of having been sexually abused.”, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1996.

Flin R., Kearney B., Murray K., “Children’s evidence: Scottish research and law.”, in Bottoms B., Goodman G. (a cura di), “International perspective on child abuse and children’ testimony. Psychological research and law.”, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1996.

Forno P., “La nuova legge contro la violenza sessuale: valutazioni e osservazioni critiche con riferimento alla tutela dei minori.”, *Minori e Giustizia*, 4, 1995.

Forno P. (2000) *Abuso sessuale di minori: idee per un protocollo d'indagine*, relazione al corso del Consiglio Superiore della Magistratura, Frascati, febbraio 2000:

Goodman G., Swartz-Kenney B., “Why knowing a child’s age is not enough: influences of cognitive, social and emotional factors on children’ testimony.”, in “Children as witness”, Dent H., Flin R. (a cura di), John Wiley & Son, England, pp. 15-32, 1992.

Grossman Froum A., Kendall Tackett K., “Law enforcement officers’ approaches to evaluations of child sexual abuse.”, *Child Abuse and Neglect*, 22 (9), pp. 939-942, 1998.

Haesevoets Y., Rees A., “Comment auditionner les enfants.”*****

Hafemeister T., “Protecting child witnesses: judicial efforts to minimize trauma and reduce evidentiary barriers.”, *Violence and Victims*, 11 (1), pp. 71-92, 1996.

- Henry J.**, “System intervention trauma to child sexual abuse victims following disclosure.”, *Journal of Interpersonal Violence*, 12 (4), pp. 499-512, 1997.
- Kendall-Tackett K.A. (1992a) Professional's standards of "normal" behavior with anatomical dolls and factors that influence these standards, *Child Abuse and Neglect*, 16(5), 727-733.
- Kendall-Tackett K.A. (1992b) Beyond anatomical dolls: professional's use of other play therapy techniques, *Child Abuse and Neglect*, 16(1), 139-142.
- Kuehnle K.**, “Assessing allegations of child sexual abuse.”, Professional Resource Press, Sarasota, Florida, 1996.
- Lamb M., Sternberg K., Esplin P., Hershkowitz I., Orbach Y.**, “Assessing the credibility of children’s allegations of sexual abuse: a survey of recent research. “Learnign and Individual differences, 9 (2), pp. 175-194, 1997.
- Lamb M., Sternberg K., Esplin P., Hershkowitz I., Orbach Y., Hovav M.**, “Criterion-based content analysis: a field validation study.”, *Child Abuse and Neglect*, 21 (3), pp. 255-264, 1997.
- Lamb M., Sternberg K., Hershkowitz I., Boat B., Everson M.**, “Investigative interviews of alleged sexual abuse victims with and without anatomical dolls.”, *Child Abuse and Neglect*, 20 (12), pp. 1251-1259, 1996.
- Lamers-Winkleman F., Buffing F.**, “Children testimony in Netherlands: a study of Statement Validity Analysis.”, in Bottoms B., Goodman G. (a cura di), “International perspetitive on child abuse and children’ testimony. Psychological research and law.”, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1996.
- Lazebnik R., Zimet G., Erbert J., Anglin T., Williams P., Bunch D., Krowchuk D.**, “How children perceive the medical evaluation for suspected sexual abuse. “, *Child Abuse and Neglect*, 18 (9), pp. 739-745, 1994.
- Lindsay R., Ross D., James L., Carr C.**, “What’s fair when a child testifies?”, *Journal of Applied Social Psychology*, 25 (10), pp. 870-888, 1995.
- Louw D., Olivier P.**, “Listening to children in South Africa.”, in Bottoms B., Goodman G. (a cura di), “International perspetitive on child abuse and children’ testimony. Psychological research and law.”, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1996.
- Luus E., Wells G.**, “The perceivede credibility of child eyewitness.”, in “Children as witness”, Dent H., Flin R. (a cura di), John Wiley & Son, England, pp. 73-92, 1992.
- Malacrea M.** (1994) L'audizione del minore tra psicodiagnosi e processo penale, *Quaderni del Consiglio Superiore della magistratura*, anno 9, n. 71, 259-272.
- Malacrea M.** (2001) Abuso sessuale all'infanzia: polo clinico e polo giudiziario. In : Pinna A., *Minori duemila: luci e ombre del sistema di protezione*, Quaderni Tutela minori, 8.
- Mapes B.**, “Child eyewitness testimony in sexual abuse investigations.”, Clinical Psychology Publishing Company, Brandon Vermont, 1995.
- Martone M., Jaudes p., Cavins M.**, “Criminal prosecution of child sexual abuse.”, *Child Abuse and Neglect*, 20 (5), pp. 457-464, 1996.
- Mazzone G. (2000) La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffrè, Milano.

- Montoya J.**, “Lessons from Akiki and Michaels on shielding child witnesses.”, *Psychology, Public Policy, and Law*, 1 (2), pp. 340-369, 1995.
- Morgan M.**, “How to interview sexual abuse victims. Including the use of anatomical detailed dolls.”, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1995.
- Myers J.**, “A decade of international reform to accommodate child witnesses: steps toward a child witness code.”, in Bottoms B., Goodman G. (a cura di), “International perspective on child abuse and children’ testimony. Psychological research and law.”, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1996.
- Myers J.**, “A mother’s nightmare - incest. A practical legal guide for parents and professionals.”, Sage Publications, Thousand Oaks, Ca Usa, 1997.
- Oates R., Lynch D., Stern A., O’Toole B., Cooney G.**, “The criminal justice system and the sexually abused child. Help or hindrance?”, *Medical Journal of Australia*, 162, pp. 126-130, 1995.
- Oberlander L.**, “Psycholegal issues in child sexual abuse evaluations: a survey of forensic mental health professionals.”, *Child Abuse and Neglect*, 19 (4), pp. 475-490, 1995.
- Occhiogrosso F.** (1999) Le norme contro la violenza sessuale: analisi e considerazioni. In. Abbruzzese S., *Minori e sessualità, vecchi tabù e nuovi diritti*, Franco Angeli, Milano.
- Orbach Y., Hershkowitz I., Lamb M., Sternberg K., Esplin P., Horowitz D.** (2000) “Assessing the value of structured protocols for forensic interviews of alleged child abuse victims.”, *Child Abuse and Neglect*, 24(6), 733-752.
- Poole D., Lamb M.**, “Investigative interviews of children.”, American Psychological Association, Washington DC, 1998.
- Stroud D.D., Martens S.L., Barker J.** (2000) Criminal investigation of child sexual abuse: a comparison of cases referred to the prosecutor to those not referred, *Child Abuse and Neglect*, 24 (5), 689-700.
- Warren A., McGough L.**, “Research on children’s suggestibility: implications for the investigative interview.”, in Bottoms B., Goodman G. (a cura di), “International perspective on child abuse and children’ testimony. Psychological research and law.”, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1996.
- Westcott H.**, “Children’s views of the investigative interviews for suspected sexual abuse.”, *Issues in Criminological and Legal Psychology*, 22, pp. 13-20, 1995.